AVV. FRANCESCO ARCA

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

REGGIO-CALABRIA
STAB. TIP. FRANCESCO MORELLO
Via dei Bianchi

1906

I.

La competenza della Deputazione Provinciale nei ricorsi elettorali secondo il regolamento 19 settembre 1899 — Il decreto di convocazione dei Comizi — La circoscrizione distrettuale del Veneto.

(avanti alla IV Sezione del Consiglio di Stato — 4 Maggio 1903).

I mandamenti di Cavarzere e Chioggia, secondo la tabella, annessa al R. Decreto 2 dicembre 1866, formano l'unico distretto di Chioggia. Ora, secondo il combinato disposto degli articoli 1, 89 e 94 del vigente testo unico 4 maggio 1898 della legge comunale e provinciale, le elezioni provinciali nelle provincie Venete e di Mantova devono essere fatte per distretto.

Malgrado ciò, le elezioni dei consiglieri provinciali seguirono nel 6 luglio 1902, nel mandamento di Cavarzere, separatamente da quello di Chioggia.

Non avendo la Deputazione provinciale di Venezia rilevata l'illegalità delle elezioni, nella seduta del 2 agosto, proclamava eletti i signori Giacomo Fiori e cav. Canari pel mandamento di Cavarzere, e Poli ing. Rodolfo, Conte Antonio Comello e Gallimberti Amadio per quello di Chioggia.

L'elettore Flaminio Boetto, a 25 agosto 1902, ricorse al Consiglio provinciale, chiedendo l'annullamento delle elezioni; ma il ricorso fu respinto con la deliberazione, del 17 settembre 1902.

Contro tale deliberazione il signor Boetto a 26 novembre 1902 ricorse all'Ecc.ma IV Sezione, denunziando la violazione degli articoli 1, 89 94 del testo unico vigente 4 maggio 1898.

I signori Fiori, Canari, Poli, Comello e Gallimberti presentarono alla IV Sezione un controricorso, col quale avanzarono,

prima di contrastare al ricorso nel merito, due eccezioni pregiudiziali che si possono così riassumere:

1a) Il Consiglio Provinciale di Venezia rigettò il ricorso Boetto innanzi tutto perchè alla Deputazione Provinciale *non fu proposta* la questione sollevata dal ricorso Boetto (art. 32, capov. 2°, Regolamento 19 settembre 1899.

2a) Contro il Decreto 2 giugno 1902 del Prefetto di Venezia che indisse le elezioni non essendo stati presentati reclami, la Deputazione ed il Consiglio provinciale non erano competenti a conoscere della legalità o illegalità di quel Decreto, che è provvedimento definitivo, e che deve essere impugnato, nel termine di legge, avanti alla IV Sezione.

Nel merito poi, sostennero che le disposizioni della legge 2 dicembre 1866, che fissavano le elezioni per distretto nelle provincie Venete e di Mantova, furono *abrogate* dall'art. 70 della legge 30 dicembre 1888, e dall'art. 70 del testo unico 10 febbraio 1889, che fu consacrato nella legge 11 luglio 1894; e che in conseguenza di ciò, sono *erronee le disposizioni del testo unico 4 maggio 1898*, attualmente vigente, e spetta all'autorità giudiziaria ed amministrativa di pronunziarne l'inefficacia.

Sulla prima eccezione pregiudiziale.

1. — La prima eccezione pregiudiziale è speciosa, ma non regge alla confutazione (1).

La Deputazione provinciale *deve* pronunziare sulla regolarità delle elezioni, per *competenza propria, indipendendemente* da qualsiasi reclamo. — I reclami che, eventualmente, possono presentarsi alla Deputazione non possono equivalere che

(1) Secondo la legge 11 Febbraio 1904 alla Deputazione Provinciale fu sostituita l'Assemblea dei Presidenti per la proclamazione degli eletti; e fu riservato al Consiglio Provinciale la funzione di prima giurisdizione elettorale.

a *semplici denunzie*. Tanto è ciò vero, che il reclamo portato alla Deputazione provinciale, non ha d'uopo di essere giudizialmente notificato all'interessato, a differenza di ciò che avviene per i ricorsi al Consiglio Comunale — la cui giurisdizione non si esplica per legge ma viene eccitata dai ricorsi — e, contro l'atto dell'ufficio elettorale (vedi decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, 24 agosto 1890 — Cicarelli contro Schirillo e Cons. Prov. di Avellino).

Il capoverso dell'art. 32 del Regolamento 19 settembre 1899 — che a torto il controricorso invoca — non dispone infatti che il Consiglio Provinciale può conoscere solo *delle questioni*, **sollevate con ricorso** alla Deputazione; ma chiaramente proclama che esso conosce — sopra ricorso ed in giudizio d'appello — di tutte le questioni che formano oggetto delle deliberazioni della Deputazione provinciale; ossia di tutte le questioni sulle quali *d'ufficio*, per *competenza* propria, la Deputazione dovrebbe pronunciarsi.

Che, se essa omette di decidere una questione che la legge sottopone al suo esame; se essa non verifica una irregolarità sostanziale nelle operazioni elettorali; se conseguentemente non pronunzia la nullità delle elezioni, il Consiglio, se provocato in appello, deve annullare la sua deliberazione, e deve correggere la irregolarità che la Deputazione non corresse, non potendosi ammettere che il Consiglio provinciale, richiamato sopra una flagrante *violazione di legge*, possa lasciarla correre.

Sulla seconda eccezione pregiudiziale.

2. — La seconda eccezione pregiudiziale è ugualmente infondata. — Si sostiene che la Deputazione e il Consiglio Provinciale non possono conoscere della legalità del decreto prefettizio che convoca i comizi, decreto che, come provvedimento

definitivo, deve essere impugnato innanzi alla IV Sezione o in via straordinaria.

Il controricorso dimentica, che l' art. 95 del vigente Testo Unico conferisce alla Deputazione Provinciale l' attribuzione di giudicare sulla regolarità *delle operazioni elettorali;* e che il decreto del prefetto, che indice le elezioni è la *prima delle operazioni elettorali.*

Il periodo elettorale, infatti, si apre col decreto del prefetto e si chiude con la proclamazione dei candidati che ottennero maggior numero di voti: voler sostenere che le operazioni elettorali cominciano con la votazione, anzichè col decreto del prefetto che le indice, sarebbe come sostenere che, in sede giudiziaria, la causa si apre con la discussione e non con la citaziene.

Tutto ciò è di evidente chiarezza, e trova conferma nel concetto del legislatore: tanto è ciò vero che anche il decreto prefettizio è compreso sul Capo 3°, titolo 3° della legge, che si intitola appunto « *delle operazioni elettorali* ».

Da ciò consegue, che la Deputazione, dovendo verificare la regolarità delle operazioni elettorali, ha, necessariamente, la facoltà di controllare e decidere sulla regolarità del provvedimento che inizia la procedura elettorale e ne costituisce l' atto più importante.

Quale sarebbe il potere della Deputazione se dovesse limitarsi a fare un semplice computo aritmetico di voti? Se si accettasse la tesi sostenuta nel controricorso, si arriverebbe alla *enorme conseguenza,* che se, per errore, il prefetto convocasse alcuni soltanto dei Comuni di un Mandamento, la deputazione dovrebbe ritenere valide quelle elezioni e proclamare chi avesse riportato maggior numero di voti.

Ma la migliore confutazione alla assurda tesi dei controricorrenti è la seguente decisione della Ecc.ma 4ª Sezione emessa a 8 agosto 1902, a relazione dell' Illustre Consigliere Perla:

« Attesochè i due primi motivi del ricorso con cui si deduce la violazione degli art. 87 e 60 della Legge comunale e provinciale si fondano sostanzialmente nello stesso concetto, di essere estranei alle operazioni elettorali gli atti dell' Autorità prefettizia relativi alla convocazione dei comizi. Ma il restringere la nozione della procedura elettorale alle sole operazioni della costituzione dei seggi e della votazione, importerebbe escludere tutti quegli atti preliminari, che, insieme a tali operazioni, sono egualmente preordinati al fine della elezione, senza di che potrebbero arbitrariamente *essere alterate dalla Autorità governativa* le rappresentanze locali, e sarebbero sottratte *al sindacato dei Collegi, chiamati all'esame* della legittimità e sincerità delle elezioni, gli atti che ne costituiscono il necessario fondamento, quali appunto sono quelli concernenti la convocazione dei comizi e la determinazione del numero degli eleggendi ».

La facoltà di impugnare il decreto prefettizio prima delle avvenute elezioni non compete certamente alla *Deputazione provinciale,* e quindi se la teoria dei resistenti prevalesse, che cioè Deputazione e Consiglio provinciale non hanno competenza ad occuparsene dopo, l' arbitrio del potere esecutivo, come ben dice la 4ª sezione, resterebbe senza freni, e senza possibilità di eliminazione da parte dei corpi a cui è domandata la piena giurisdizione di verificare se i proprii componenti sono bene o male eletti.

Nel merito

Nelle provincie Venete e in quelle di Mantova, le elezioni dei Consiglieri provinciali debbono essere fatte per distretto. Questa è la conclusione che scaturisce chiara, evidente, sol che si tengano presenti e si connettano tra loro, tutte le disposizioni che, a partire dalla legge Comunale e provinciale del 1865, fino al testo unico vigente 4 maggio 1888, riguardano le elezioni provinciali.

La legge 20 marzo 1865 non contemplò le provincie Venete e di Mantova, perchè non ancora liberate dalla dominazione austriaca: in essa perciò, non si fa menzione di distretti, ma solo di mandamenti e di circondari. Annesse al Regno d'Italia le dette provincie, la legge 2 dicembre 1866 vi estese le disposizioni della legge del 1865; però negli articoli 1°, 156 e 157, derogando alla norma della legge del 1865, mantenne esplicitamente, pel Veneto e Mantova, la divisione in distretti e comuni, stabilendo altresì che i Consiglieri provinciali *si nominano per distretti da tutti gli elettori comunali del distretto.*

Al 30 dicembre 1888, fu promulgata la legge n. 5865. — In primo luogo, è da notare che tale legge, come risulta dall'articolo 1°, era intesa soltanto a modificare la legge 20 marzo 1865, per modo che l'altra summenzionata legge del 2 dicembre 1866, riferentesi al Veneto, non ebbe alcuna modificazione, anzi ne restò confermata.

Solamente *nell'art. 90* della stessa legge 30 dicembre 1888, fu data *facoltà* al Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, di.... « *provvedere alla mutazione dei distretti delle Provincie* « *di Mantova e della Venezia in Circondari, e alla sostituzio-* « *ne dei sottoprefetti ai commissarii distrettuali* ».

Di tale facoltà non si è mai avvalso, con alcun atto o decreto, il R. Governo.

Senonchè, nel testo unico approvato con R. Decreto 10 febbraio 1889 n. 5921, furono riprodotte le sole disposizioni della legge 1865, concernenti i circondarii, senza comprendervi anche quelle della legge 1866, relative ai distretti.

Da tale mancanza, che certamente dovette essere effetto di omissione, ma non potè essere in alcun modo intenzionale, perchè il governo non aveva effettivamente soppressa mai la circoscrizione distrettuale, voleva trarsi argomento a ritenere implicitamente abrogata la legge del 1866; ma a tale ingiusta interpretazione riparò lo stesso Governo, poichè nel nuovo testo unico, approvato con R. Decreto 4 maggio 1888, e che è quello ora vigente, inserì i seguenti articoli: 1° « Il Regno si divide in provincie, circondarii, mandamenti e comuni. *Le provincie Venete e quelle di Mantova si dividono in distretti e Comuni.*

Art. 89. — Il numero dei consiglieri di ciascuna provincia è ripartito per mandamenti; e *per distretti nelle provincie Venete e di Mantova.*

Art. 90. — I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori comunali del mandamento e *del distretto.*

Art. 94. — Le elezioni dei consiglieri provinciali si fanno per mandamento o *per distretto.*

Da questa breve storia legislativa sulla materia delle circoscrizioni del Veneto e di Mantova risulta:

1. Che la legge 30 dicembre 1888 modificò la legge del 20 marzo 1865, ma lasciò invece immutata ed in vigore la legge 2 dicembre 1866 nelle provincie Venete e di Mantova.

2. che il Governo del Re *non fece mai uso* della facoltà concessagli dalla detta legge, di modificare le circoscrizioni suddette, e che perciò nè il testo unico del 1889 potè modificare, nè le due leggi 11 luglio 1894 modificarono, la legge 2 dicembre 1866.

3. che nel testo unico vigente, al compilatore non è sfuggito che, nel materiale coordinamento, bisognava tener conto della legge 1866, *mai abrogata*, per le provincie Venete, ed ha fatto negli articoli che abbiamo citato, esplicito richiamo delle sue speciali disposizioni in tema di elezioni provinciali.

Tale inserzione nel testo unico del 1898 ora vigente, fu fatta in *conformità dell'esplicito parere* emesso dall'Ecc.mo Consiglio di Stato a Sezioni Unite; ed è pregio dell'opera riportare qui il brano di tale magistrale parere, che a questa parte si riferisce: « E' sembrato pure da approvarsi che, specialmente nel- « la parte riguardante la revisione del territorio, si faccia men- « zione dei commissari distrettuali, che furono conservati nelle

« provincie Venete e di Mantova, quando col Decreto legislati-
« vo del dicembre 1866, n. 3352 si fu pubblicata la legge co-
« munale e provinciale.

« E' uno *stato di fatto e di diritto, da cui non potevasi*
« *prescindere*, volendosi dare opera veramente ad un *testo uni-*
« *co e completo;* non avendo il Governo *fatto ancora uso* della
« facoltà di sopprimerli, che gli è stata accordata con l' art. 90
« della legge 30 dicembre 1898 n. 3865 ».

Notevole nel riportato brano, oltre all' evidenza della dimostrazione, è la circostanza che il Consiglio di Stato esprime un parere conforme ad *una proposta del Governo;* dal che si arguisce che lo stesso Governo dichiarò di non aver mai fatto uso della facoltà concessagli dall' art 90. E tale dichiarazione non poteva non esser fatta, dal momento che è noto a tutti, come sano *ancora in vita i commissari distrettuali nel Veneto*, con *la relativa circoscrizione.*

Dopo una simile solenne dichiarazione concorde, del Governo e del Consiglio di Stato in adunanza generale, che cioè il Governo non fece mai uso della facoltà concessagli dall'art. 90, è evidente anche, come non abbia alcun valore l' ultimo argomento che si vorrebbe desumere dal R. D. 6 ottobre 1889 che contiene la tabella dei mandamenti; poichè è chiaro che una tale tabella potrebbe avere applicazione, quando fosse stata preceduta da un provvedimento speciale, che in conformità dello art. 90 della legge del 1888, e con le forme, e con le garanzie da detto articolo sanzionato, avesse proceduto alla mutazione *dei distretti*, con le relative conseguenze.

Ma poichè tale modificazione non si fece, e i distretti continuarono, come continuano, a sussistere, la tabella manca della sua base essenziale e del suo fondamento giuridico.

Ed è appunto perciò che nella compilazione dell' ultimo testo unico, Governo e Consiglio di Stato non dettero la benchè menoma importanza al sumenzionato Decreto, e dopo avere ponderatamente considerato che la legge del 1866 non era stata ancora esplicitamente abrogata, come occorre che sia, perchè non venga più osservata, deliberarono di inserire le disposizioni, che sono ora solennemente scritte nel testo, e che quindi *devono avere* la loro esecuzione.

La dimostrazione del nostro assunto ci sembra così completa, che noi crediamo di poter prescindere dall' esaminare l' altra questione, che pur si potrebbe fare, e che è stato oggetto di disparate soluzioni, se cioè quand' anche si possa dubitare sul modo nel quale siasi esplicata la delegazione legislativa, fatta al Governo, per la compilazione del testo unico, sia competente l' autorità giudiziaria, o la 4ª Sezione, a pronunziarsi, ovvero se il sindacato ne spetti solo al Parlamento.

Si conclude pertanto chiedendo che la Ecc.ma 4ª Sezione, respinte le pregiudiziali, voglia annullare nel merito la decisione del Consiglio provinciale di Venezia, del 17 settembre 1902, annullando altresì le elezioni fatte nei mandamenti di Chioggia e Cavarzere il 6 luglio 1902.

II.

L'art. 25 della Legge Comunale e Provinciale e l'eleggibilità a Consigliere Provinciale del Medico-condotto e dell' Ufficiale sanitario.

(Relazione al Consiglio Provinciale di Reggio Cal. — dal Verbale del 26 Settembre 1905).

Il 30 luglio del corrente anno, gli elettori del mandamento di Grotteria convocati in Comizio per l'elezione di un Consigliere Provinciale, diedero voti N. 136 al Dott. Francesco Malgeri fu Pasquale e N. 113 all'Avv. Cav. Pasquale Tavernese.

Se nonchè, addì 13 Agosto corrente anno, gli elettori Ciriaco Piscionieri e Salvatore Ferraro, avanzarono ricorso al Presidente ed ai componenti il Consiglio Provinciale di Reggio Calabria, domandando che venisse dichiarata la ineleggibilita del Dottor Francesco Malgeri, ai sensi dell'art. 25 della Legge Comunale e Provinciale. Dicono i ricorrenti che nella locuzione: sono eleggibili a consiglieri Provinciali tutti gli elettori iscritti *eccettuati ...... gli impiegati contabili ed amministrativi* dei Comuni e delle Opere Pie poste nella Provincia, siano compresi *i medici condotti e gli ufficiali sanitari*; e che il Dott. Malgeri, al momento della sua elezione a Consigliere Provinciale, coprisse il doppio impiego di *medico condotto* e di *ufficiale sanitario.* Addì 14 agosto poi, presentarono, alla Commissione, delle note illustrative, nelle quali si ribadiscono i concetti e gli argomenti già esposti nel ricorso.

La qualità di medico condotto del Comune di Grotteria, non è smentita menomamente dal Dottor Francesco Malgeri; è smentita invece la sua qualità di ufficiale sanitario; onde occorre esa-

minare partitamente le due questioni: il Dott. Francesco Malgeri è ineleggibile, perchè medico condotto? — il Dott. Francesco Malgeri era ufficiale sanitario al momento della sua elezione a Consigliere Provinciale, ed induce la carica di ufficiale sanitario ineleggibilità?

La questione dell'eleggibilitá del Medico condotto

I ricorrenti Piscionieri e Ferraro, nel loro ricorso, non scindono le due tesi: riportano l'opinione espressa dal Saredo nella prima edizione della sua opera (Legge Comunale e Provinciale, vol. IV, paragrafo 7110) secondo la quale è ineleggibile *l'ufficiale sanitario*, che per lo stipendio stesso che percepisce, è in vincolo di dipendenza dal Comune, come ogni altro impiegato contabile ed amministrativo, sia il sanitario un medico condotto o un libero professionista; si riportano all'opinione dell'Astengo (Guida, Art. 191 pag. 1408 ed art. 29 pag. 379) e citano il Santini, (Codice dei Comuni e delle Provincie) il quale dice ineleggibbile il medico condotto, come impiegato amministrativo. Citano infine una sentenza della Corte di appello di Catania (7 marzo 1902, Di Stefano e Lo Cascio) nella quale si afferma che non possa mettersi in dubbio che il servizio d'igiene sia un ramo della pubblica amministrazione e che da ciò consegua che l'ufficiale sanitario e colui che è preposto all'assistenza medica, chirurgica, ostetrica, sia *impiegato amministrativo* del Comune.

Ma il Dott. Malgeri, nel contro ricorso presentato addì 25 Agosto 1905, sostiene che, se prima del 1890 la dottrina e la giurisprudenza ritenevano ineleggibile il medico condotto a Consigliere Provinciale, dopo il 1890, per effetto appunto della legge che tolse alla Deputazione Provinciale, affidandole alla Giunta Provinciale Amministrativa, le funzioni di tutela e di vigilanza sulle amministrazioni comunali, il medico condotto e dalla dottrina e dalla giurisprudenza fu ritenuto eleggibile; e conforta la sua tesi con decisioni della 4.ª Sezione del Consiglio di Stato, e con sentenze della Cassazione di Roma, della Corte di Appello di Milano, della Corte di Appello di Catanzaro, aggiungendo che le opinioni de' giuristi citati nel ricorso, e quella specialmente del Saredo (*1. edizione*) poichè si riferiscono ad epoca anteriore al 1890, non possono spiegare più alcuna efficacia.

Ora, pare a noi che tale tesi sia da accogliersi; a noi pare — come parve alla Corte di Appello di Catanzaro — che non fu intendimento del legislatore di coinvolgere nella ineleggibilità tutti gl'impiegati stipendiati dal Comune, e quelli degli Stabilimenti di Carità e Beneficenza, che ne dipendono, nè tutti gli stipendiati della Provincia ed Opere Pie dipendenti, ma limitare l'ineleggibilità a quella categoria d'impiegati che hanno mansioni *strettamente* inerenti allo svolgimento *dell'amministrazione*, intesa come gestione *economica e patrimoniale* degli Enti.

Or, le funzioni di medico condotto non sono inerenti alla gestione patrimoniale del Comune, e non sono soggette alla sorveglianza dell'*Ente Provincia*, e per conseguenza non possono creare motivo di ineleggibilità a Consigliere Provinciale.

Nè si dica che il Medico-condotto, eletto Consigliere Provinciale, mal potrebbe disimpegnare l'ufficio elettivo, perchè dipendente dal Comune, o perchè troppo occupato nell'altro, chè, in tal caso, al Corpo elettorale soltanto, ed alla dignità del funzionario, sarebbe affidato il giudizio sulla possibilità di esercitare le due funzioni.

Possono bensì, essere motivi di ineleggibilità a Consigliere Comunale, per l'articolo 3 della legge Comunale e Provinciale; ma una interpetrazione restrittiva dell'art. 25 non è possibile, perchè verrebbe a menomare il libero esercizio del diritto elettorale.

Questa tesi, come dicemmo, è suffragata dalla più ricca e moderna giurisprudenza. La IV Sezione del Consiglio di Stato decise « che non sia da annoverarsi tra gli impiegati ammini-

strativi e contabili il medico condotto, e quindi non viene per esso alcun impedimento all'ufficio di Consigliere Provinciale (30 dicembre 1890). La Cassazione di Roma (13 Novembre 1895 esplicitamente afferma: « Sono ineleggibili a Consiglieri Provinciali gl' impiegati contabili ed **amministrativi**, non gli impiegati **tecnici**, come il medico condotto. ». Altre decisioni più recenti, perfettamente concordi, sono quelle del 24 luglio 1901 della IV Sezione del Consiglio di Stato, e dell' 11 Agosto 1901, oltre la sentenza citata del 31 maggio 1905 della Corte di Appello di Catanzaro (Bona-Ciaccio).

La questione dell'eleggibilitá dell'Ufficiale sanitario

Passando alla seconda tesi, da noi espressa, era al momento dell'elezione, il Dott. Malgeri *ufficiale sanitario*; e nell'affermativa, ineleggibile? Dichiariamo subito, che se questa carica si verificasse da lui coperta, secondo la dottrina e la giurisprudenza *prevalenti* (Cassazione di Roma 30 Marzo e 23 Settembre 1896. Cassazione Roma 8 Novembre 1900) egli sarebbe ritenuto ineleggibile, per quanto a noi sembra che non vi sia motivo serio di ineleggibilità neanche per l' ufficiale sanitario, le cui mansioni — sebbene più alla dipendenza dell' Amministrazione, sebbene più inerenti alla vita amministrativa del Comune — non ci sembrano possano rientrare nella categoria di funzioni inerenti a gestione contabile o patrimoniale, ossia strettamente *amministrative*, secondo lo spirito della legge. E noi crediamo che la giurisprudenza verrà, di giorno in giorno, affermandosi in questo senso; che corrisponde alla necessità di interpetrare restrittivamente tutte le norme che ostacolano il libero esercizio del diritto elettorale.

Dicono i ricorrenti Piscionieri e Ferraro, che il Dott. Malgeri, per essere l'*unico medico condotto* di Grotteria, in virtù dell'art. 12

della legge 22 dicembre 1888, era al momento della sua elezione ufficiale sanitario *di diritto*, come era ufficiale sanitario perchè, nell'esercizio 1904 fu stanziato in bilancio, pel Dott. Francesco Malgeri, quale ufficiale sanitario lo stipendio, che egli ha esatto, con mandati da lui quietanzati, e perchè ancora, pel 1905, lo stanziamento trovasi sempre fatto nominativamente al Malgeri. Aggiungono che la nuova legge 25 febbraio 1904, N. 57, non abbia apportato modificazioni, per quanto riguarda questo caso di nomina di ufficiale sanitario. Asseriscono che i certificati prodotti dal Dott. Malgeri, riguardanti la qualità di ufficiale sanitario, siano non corrispondenti al vero, perchè redatti da amici compiacenti. Ma il Dott. Malgeri afferma e prova, con certificato analogo, che egli fu ufficiale sanitario, nominato dal Prefetto, fino a 31 dicembre 1903; che poi, fin dalla fine di dicembre 1904 comunicò al Sindaco, che non intendeva tenere l'incarico *verbale* che l'Amministrazione gli aveva affidato nel 1904 e, fino all'iscrizione di falso, a tale certificato si deve aggiustar fede; che perció dal 1 Gennaio 1905 egli *certamente* non è più l'ufficiale sanitario del Comune di Grotteria. Dimostra poi il Dott. Malgeri come egli non fosse di *diritto* l'ufficiale sanitario di Grotteria, perchè non era il solo medico condotto, ma esercitava con lui la condotta in Grotteria dal luglio 1903 all'Aprile 1905 il Dott. Spina e dal 1 luglio corrente anno il Dott. Filippo Borzumati il quale fu incaricato, come da analogo certificato, dall'Amministrazione al disbrigo delle incombenze di ufficiale sanitario.

Ma la Commissione ritiene che neanche di tale prova vi sia bisogno, per dimostrare che neanche nel 1904 il Dott. Malgeri fosse **di diritto** *ufficiale sanitario*, inquantochè, per la legge 25 febbraio 1904, se non vi ha *Decreto Prefettizio* di nomina neanche l'*unico medico condotto* é più considerato ufficiale sanitario, in quanto la *nomina prefettizia* è imprescindibile, date le nuove formalità di sottomissione, garenzie, giuramento di fedeltà al Re, che l'ufficiale sanitario deve prestare e che lo assimilano ad un *funzionario dello Stato*.

Quindi non è a parlarsi neanche di dimissioni, perchè il Dott. Malgeri non poteva dimettersi da un ufficio che non copriva.

Prova infine il Dott. Malgeri che nel bilancio 1905 trovasi lo stanziamento di L. 100 mensili, colla dizione « *Stipendio all' ufficiale sanitario*, e *niente altro*. Per tanti motivi di fatto e sopratutto di diritto è certo che a 30 luglio 1905 il Dott. Francesco Malgeri *non era ufficiale sanitario.*

Onde ben s'appose l'Assemblea dei Presidenti, la quale, sulla protesta degli elettori Piscionieri e Ferraro, ad unanimità decise per l'eleggibilità del Dott. Malgeri, e la Commissione propone al Consiglio che sia respinto il ricorso degli elettori Piscionieri e Ferraro.

III.

La votazione in pendenza di giudizio — Gli art. 73 e 66 della Legge Comunale e Provinciale — La nota d riscontro — Il valore del verbale — La tabella riassuntiva e il certificato di scrutinio.

(Relazione al Consiglio Provinciale di Reggio Cal. — Dai Verbali del 26 Settembre e del 12 ottobre 1905).

Nelle elezioni amministrative per la nomina di un Consigliere provinciale pel Mandamento di Bova, avvenute addì 16 luglio u. s., il Dott. Pasquale Romeo riportò voti 270 ed il Cavaliere Ferdinando D'Andrea 263, in base al quale risultato, l'Assemblea dei Presidenti proclamò eletto il Dott. Pasquale Romeo. Ma l'elettore Angelo D'Agui avanzò, addì 12 agosto 1905, ricorso al Consiglio Provinciale, chiedendo: *a)* l'annullamento di 5 voti illegalmente dati nella Sezione di Roghudi; *b)* la revisione delle schede di tutte le Sezioni, con conseguente nuovo computo di voti, e proclamazione del risultato veridico e sincero delle elezioni; *c)* l'annullamento della elezione seguita nel Mandamento di Bova, e nella peggiore ipotesi, quello della votazione della Sezione prima di Bova; *d)* subordinatamente, una inchiesta, che metta a nudo le violazioni di legge e le male arti praticate per forzare la volontà degli elettori.

A sostegno e chiarimento delle sue richieste, il ricorrente d'Agui produsse delle note illustrative, con le quali insiste per la revisione delle schede e per l'annullamento di 5 voti, dati nella Sezione di Roghudi, ed espone partitamente le illegalità che egli ritiene si siano perpetrate nella I. Sezione. Dice il ricorrente: *a)* che sia stato nello scrutinio invertito l'ordine prescritto a pena di nullità dall' art. 73 legge com. e prov., per non essersi dal Presidente, dopo lette, passate le schede allo scrutatore della mi-

noranza; *b)* che non esista nota di riscontro, non potendosi ritenere per tale, la lista tenuta e controsegnata dal Presidente, in quanto che, a norma di legge, uno scrutatore e non il Presidente deve tenerla: che se pure si volesse ritenere, sarebbe nulla, in quanto, invece della firma, porta solo le iniziali, e non riveste carattere di autenticità, per mancanza delle firme dei componenti l'ufficio e dello stesso Presidente; *c)* che la tabella riassuntiva dei voti manca delle firme dei componenti l' ufficio; *d)* che le schede non furono numerate dopo lo scrutinio, e non fu constatata la concordanza delle stesse col numero dei votanti; *e)* che l'urna fu abbandonata, per un dato tempo, ad un numero di scrutatori minore di quello limitato dalla legge nell'art. 66; *f)* che la nota d'identificazione, come quella di riscontro, manca della firma dei componenti del seggio in due dei tre fogli che la compongono.

Nel ricorso e nella memoria poi il D'Agui si lagna di brogli, di soprusi e di violenze, dicendo specificatamente: « È notevole « che i partigiani del Romeo inventarono tutto un sistema spe- « ciale di riconoscimento delle schede in tutte le Sezioni: mac- « chie d'inchiostro, linee a matite o inchiostro, puntini all'inter- « no ed all'esterno in vario modo disposti ed aggruppati, macchie « d'untume croci, sgorbi, parole sottolineate, tagli di angoli e « buchi nelle schede, dislocamento di nomi e cognomi e titoli, ma- « liziosamente combinati, parole non ammesse dalla legge: nulla « fu trascurato ».

Il Dott. Pasquale Romeo presentò a 23 agosto, a 29 agosto a 5 settembre e finalmente a 20 settembre 1905 note ed appunti difensivi, confutando i motivi dedotti nel ricorso D' Agui, ed alligando sospetti circa una possibile manomissione delle buste, contenenti le schede delle Sezioni di Roghudi e Condofuri allo scopo di controsegnare le singole schede, onde renderle nulle.

*

La revisione delle schede

La Commissione perciò, ha creduto, innanzi tutto, di osservare le buste ed ha potuto constatare come effettivamente manchino le buste esterne, contenenti le buste con le schede delle varie sezioni del Mandamento di Bova, ad eccezione di quella della Sezione di Roccaforte del Greco; e come le buste contenenti le schede di Condofuri e Roghudi siano malamente suggellate, senza che però si possa effettivamente sospettare di rottura di suggelli e di violazione di essi. Ma ogni sospetto si è dileguato alla verifica più scrupolosa delle schede: per la Sezione A di Bova furono esaminate tutte le 142 schede e nessuna macchia, nessun segno si è riscontrato che potesse apparire malizioso, specialmente nelle schede portanti il nome del Dott. Pasquale Romeo, le quali — è opportuno rilevarlo — sono in grandissima parte stampate, mentre sono tutte manoscritte quelle portanti il nome del Cav. Ferdinando D' Andrea. Le schede della Sezione B di Bova furono contate in numero di 129 e tutte assolutamente valide, ad eccezione della scheda segnata col N. 69, la quale ha un *lembo lacerato* e reca la dicitura: Ferdinando D'Andrea, Deputato provinciale e Cavaliere, e che avrebbe dovuto essere annullata. Riguardo alle schede delle Sezioni di Africo, la Commissione ha osservato che soltanto sulla scheda N. 9. col nome del Cav. Ferdinando D'Andrea, si riscontrano macchie d'inchiostro, che potrebbero indurre segno di riconoscimento. Sono poi in carta rigata, epperciò sarebbero nulle, le schede N. 9, 12, 16, 18, 25. 27, 28, 29, 39, 40, 41, 42 e 43, recanti il nome del Cav. Ferdinando D'Andrea, e le schede N. 10, 11, 14, 15, 20, 21, 23, 24, col nome del Dott. Pasquale Romeo. Tutte le 40 schede di Roghudi sono legittimamente da attribuire al Dott. Pasquale Romeo, e sono — come già si disse — per grandissima parte stampate; del pari non sono inficiabili per nulla, le 131 schede di Condofuri e le 49 di Roccaforte del Greco. Perciò la conseguenza della

revisione delle schede, richiesta dal ricorrente D'Agui, porterebbe alla conclusione di annullare al Cav. Ferdinando D'Andrea **una** scheda della Sezione B di Bova e **quattordici** per la Sezione di Africo, e contemporaneamente al Dott. Pasquale Romeo **otto** schede della Sezione di Africo.

Il voto in pendenza di giudizio

Quanto agli altri motivi del ricorso D'Agui, la Commissione ha osservato che ha ragione il ricorrente di domandare l'annullamento dei 5 voti illegalmente dati nella Sezione di Roghudi. I cinque individui, che il seggio ammise a votare, non si trovavano infatti, nelle condizioni del capoverso dell'Art. 47 della legge com. e prov. per essere ammessi a votare: essi non erano elettori **inscritti nell'anno precedente** e quindi cancellati, come non erano elettori inscritti nelle liste definitive dell'anno in corso, per decisione della Commissione provinciale, **concorde** con le proposte della Commissione Comunale. Erano stati invece ammessi a votare soltanto perchè, **nuovamente proposti** dalla Commissione comunale, contro la loro cancellazione dalla lista, operata dalla Commissione provinciale, si era avanzato ricorso.

Ma, come ha rilevato nella sua memoria il Dottor Pasquale Romeo, nemmeno i 22 individui, che il seggio della Sezione di Bova Marina ammise, avevano dritto a votare, perchè neanche essi si trovavano nelle condizioni del capoverso dell'art. 47, come coloro che erano stati inscritti dalla **sola** Commissione provinciale (e la Corte di Appello di Catanzaro infatti li cancellò dalla lista). La dizione della legge è troppo chiara: l' art. 47 contempla due casi specifici, nei quali gravissime presunzioni stanno a favore dell'appellante: nel primo caso l'inscritto nelle liste dell'anno precedente ha per sè una specie di possesso di stato, che sarebbe duro gli venisse tolto, nonostante

il suo appello, per semplici decisioni amministrative, e nel secondo, di fronte ad autorevoli decisioni, sarebbe assai improvvido ammettere, che un cittadino qualsiasi possa, con un semplice atto di appello, talvolta affatto temerario, impedire inesorabilmente all'elettore l'esercizio del suo diritto. Ogni altro caso è escluso, essendo stato intento del legislatore quello d'impedire il fatto e l'abuso, che prima si verificava, di individui, non aventi diritto al voto, che usurpavano le funzioni elettorali, producendo un semplice atto di appello. La legge del 1888 e quella vigente hanno voluto appunto limitare tale abuso. Perciò vanno tolti cinque voti dal totale dei voti della Sezione di Roghudi e ventidue da quello della Sezione di Bova Marina, e poichè a Roghudi ebbe l'unanimità dei voti il Dott. Pasqnale Romeo, e a Bova ebbe l'unanimità meno uno il Cav. Ferdinando D'Andrea, i voti vanno detratti nella proporzione di 5 al Romeo e di 21 al D'Andrea.

Gli art. 73 e 66 della Legge

La prima illegalità commessa nella Sezione di Bova Superiore consisterebbe, secondo il D'Agui, nell'essersi invertito, nello scrutinio, l'ordine prescritto a pena di nullità, dall'art. 73 legge Comunale e Provinciale, per non essersi dal Presidente, dopo lette, passate le schede allo scrutatore della minoranza. Ora, pare alla Commissione che tale motivo sia assolutamente infondato. La dizione del capoverso dell' art. 73, la quale dice che tutte queste operazioni debbano compiersi nell' ordine indicato, non può riferirsi al caso denunziato: non è una **quistione di ordine** di operazioni la presa delle schede da uno degli scrutatori ed il passaggio della scheda da parte del Presidente allo scrutatore **eletto con minor numero di voti**, ma è una accidentalità di una delle tante **operazioni** che l'Ufficio elettorale deve com-

piere nell'ordine stabilito a pena di nullità dall'art. 73. Quell'accidentalità del passaggio della scheda allo scrutatore eletto con minor numero di voti è una garenzia sancita a tutela dei dritti di controllo delle minoranze: ed il controllo è raggiunto egualmente quando lo scrutatore che ebbe minor numero di voti controlla le schede prima che siano lette dal Presidente. Del resto qualunque dubbio svanisce, sol che si tenga presente la disposizione dell'art. 66, per effetto della quale al momento della lettura delle schede possono trovarsi presenti soltanto tre membri, e per conseguenza può mancare lo scrutatore appunto eletto con minor num. di voti, ed il voto della legge è appagato se le schede son lette da tre membri. Le decisioni indicate nel ricorso D'Agui non fanno al caso: esse contemplano l'ipotesi che non si sia provveduto allo spoglio singolo dei voti uno per uno, od altre analoghe.

La nota di riscontro

Il 2° capo di denunzia delle irregolarità commesse nella prima Sezione ha parvenza di maggiore fondamento. Si sostiene difatti che manchi la nota di riscontro, desumendo ciò dal fatto che, mentre nel verbale è detto che ad essa attendeva lo scrutatore Condemi, questi controfirmava, invece, la nota d'identificazione. Ma il Romeo controdeduce, che la nota di riscontro esiste, ed era tenuta e controfirmata dal Presidente del seggio e che l'errore materiale risultante dal verbale, che cioè la nota era tenuta dallo scrutatore Condemi, non può inficiare di nullità l'elezione. Se non che, il d'Agui eccepisce che la nota controfirmata dal Presidente non può legalmente dirsi nota di riscontro, in quanto che questa dev' essere tenuta e controfirmata da uno degli scrutatori, ossia da uno dei componenti elettivi del seggio; ed a sostegno della sua tesi cita dottrina e giurisprudenza. A sua volta, il Romeo sostiene, che bene possa il Presidente tenere e firmare la nota di riscontro, come fu ritenuto a 25 giugno 1880 dalla Camera dei Deputati. Pare alla Commissione che la legge pretenda la nota di riscontro a maggior controllo dell' esattezza del numero delle schede, che debbono trovarsi nell'urna, e che lo scopo del maggior controllo possa egualmente raggiungersi, se essa è tenuta dal Presidente o da uno degli scrutatori. Chè anzi, deve ritenersi, che maggiore garenzia sussista, quando la nota di riscontro sia tenuta dal Presidente, il quale è sempre un magistrato, che affida per imparzialità ed indipendenza, e non da uno scrutatore, appassionato sempre e partitante. Tale interpretazione corrisponde se non alla parola della legge, allo spirito di essa; e se il Presidente può bene tenere la nota di identificazione, nulla dovrebbe vietare, logicamente, ed a maggiore ragione, che attendesse a quella di riscontro. E' da osservare inoltre che, secondo lo spirito delle leggi elettorali, le nullità debbono essere espressamente comminate, dovendosi gelosamente rispettare l' esercizio del diritto di voto, tanto più poi che le leggi stesse sono estremamente minuziose e larghe di tali comminatorie, sì che non ammettono interpretazioni estensive.

Tuttavia, il D'Agui non si arresta alla cennata eccezione, ma sostiene, gradatamente, la nullità della nota di riscontro, tenuta dal Presidente della prima Sezione, in quanto — invece della firma — reca le sole iniziali. È smentito ciò dal Romeo, il quale peraltro sostiene che, se pur fosse vero, basterebbe a soddisfare agli intenti della legge, invece della firma intera, anche la sola prima sillaba. La Commissione ha osservato infatti che accanto al nome di ciascun elettore si trova or la firma intera del Presidente: *Nicola Ginnari Satriani*, or la firma abbreviata *N. G. Satriani*, or l'iniziale del nome e del primo cognome seguite da due o tre sillabe del cognome; ma ha ritenuto in dritto, seguendo la più liberale e recente giurisprudenza della IV Sezione del

Consiglio di Stato (18 gennaio 1889) contro la più restrittiva ed antica (28 dicembre 1872 — 1 aprile 1874 — 3 agosto 1878 — 30 marzo 1888 — 20 aprile 1883), che non sia indispensabile la firma intera di chi tiene la nota di riscontro. E finalmente, il D'Agui attacca la già tanto tartassata nota di riscontro, affermando che non riveste caratteri di autenticità, per mancanza delle firme dei componenti l'Ufficio e dello stesso Presidente. Ma la Commissione, in diritto elettorale specialmente, non ritiene si possano ammettere nullità, se non siano espressamente dalla legge sancite, ed ha ritenuto che pel combinato disposto degli art. 70 — ultimo capoverso — e 73 — capoverso 1., alla nota di riscontro non sia indispensabile se non la controfirma di uno dei membri del seggio. Infatti, mentre per la nota d'identificazione, l'art. 73 impone che — a pena di nullità debba essere sottoscritta dai membri dell'Ufficio, per la nota di riscontro non ha alcuna comminatoria, e dice soltanto (art. 70): « A misura « che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne « fa costare, scrivendo il proprio nome a riscontro ecc. ecc. ». La giurisprudenza poi ha raffermato che la **mancanza della controfirma** di uno dei membri del seggio rende nulla la votazione, quando anche esista concordanza tra il numero dei votanti e quello degli elettori identificati (IV Sez. Cons. di Stato — 16 marzo 1900, 26 giugno 1903, 29 aprile 1904).

Il valore del verbale e il certificato di scrutinio

L'eccezione sollevata dal D'Agui, secondo la quale le schede non furono numerate dopo lo scrutinio, e non fu constatata la concordanza delle stesse col numero dei votanti, è smentita dal verbale. Ora il verbale ha valore di atto pubblico, e perciò non si può impugnare alcuna delle cose in esso affermate, se non mediante querela di falso. Soltanto può — caso per caso — discutersi se nel silenzio del verbale, possa ammettersi la prova, senza iscrizione in falso, trattandosi di qualche formalità espressamente imposta dalla legge, la quale sia stata trascurata. Ma pel caso dedotto, tale questione non può farsi, poichè esplicitamente il verbale fa menzione che le schede, dopo lo scrutinio furono numerate dal N. 1 al N. 142, oltre una scheda bianca. L'atto notorio perciò — a parte la qualità e la quantità delle persone — non può condurre a conseguenze giuridiche. — Come non vale a provare il preteso abbandono dell'urna, per un certo tempo, a meno di tre scrutatori, mentre nessuna protesta fu elevata il giorno delle elezioni e quando un altro atto notorio afferma il contrario. In tale condizione di fatto è da ritenere che i magistrati presidenti dei seggi abbiano scrupolosamente osservato il loro dovere e lo abbiano fatto osservare a tutti i componenti del seggio.

Finalmente il D'Agui si lagna che la nota d'identificazione della Sezione prima manchi delle firme dei componenti del seggio in due dei tre fogli che la compongono; ma a smentirlo basta il certificato del Cancelliere della Pretura di Bova, attestante che la nota di identificazione è regolarmente firmata in ciascun foglio da tre scrutatori e sottoscritta da tutto l'Ufficio, secondo la disposizione dell'art. 73.

É irrilevante poi che l'elettore Natoli Sebastiano, residente a Sibari, abbia avuto l'avviso della votazione con data 6 luglio e con l'indicazione erronea che l'elezione sarebbe avvenuta lo stesso giorno sei luglio, poichè tale errore materiale non valse a privare l'elettore del suo diritto di voto, avendo partecipato alla votazione nella Sezione di Bova Marina, come risulta dalla lista di riscontro.

Si lagna quindi il D'Agui che la tabella riassuntiva dei voti manca delle firme dei componenti l'Ufficio, e che perciò non si ha *certificato legale* della votazione.

Effettivamente, della prima Sezione di Bova manca il certi·

ficato di risultato dello scrutinio, e la tabella riassuntiva dei voti, che potrebbe tenerne il luogo, non è firmata. Per cui tale verbale è inficiato di nullità.

Ma, ragione non meno grave di nullità, per tutta l'elezione, è che nelle Sezioni di Roccaforte, di Roghudi e di Africo non si tennero le note di riscontro; e non corrisponde al vero l'asserzione dei verbali, poichè gli scrutatori indicati come coloro che erano addetti al riscontro, si occupavano invece della tenuta di identificazione.

Per questi ragioni la Commissioni propone al Consiglio lo annullamento dell' elezione del Mandamento di Bova.

IV.

Il ricorso al Consiglio Provinciale, secondo la legge 11 Febbraio 1904. La notifica ed il deposito del ricorso. L'art. 11 della legge 21 Dicembre 1902. La mancata costituzione del seggio. Elezione mancata e astensione volontaria dall'urna. La proclamazione dell'eletto e l'Assemblea dei Presidenti.

(*Relazione al Consiglio Provinciale di Reggio Calabria — dal Verbale del 26 Settembre 1905*)

Addì 9 Luglio scorso, convocati i Comizi per l'elezione di un Consigliere Provinciale pel Mandamento di Ardore, quegli elettori amministrativi diedero al sig. Antonino Cav. Spagnolo voti n. 369. Ma — fatto strano e nuovo negli annali elettorali — nella Sezione elettorale di Ardore, dove figurano iscritti 452 elettori, non si potè costituire, fino alle ore 10 antimeridiane, il seggio elettorale provvisorio, e di conseguenza, non potendosi applicare la disposizione dell'art. 65 legge Com. e Prov. 4 maggio 1898, quello definitivo.

E l'assemblea dei Presidenti — riunitasi 24 ore dopo le elezioni, — per questo motivo e senza procedere ad alcuna operazione, fece verbale negativo, e spedì al Prefetto della Provincia i verbali e le buste contenenti le schede.

Senonchè — dietro invito del Prefetto — a undici giorni di distanza dalle avvenute elezioni, l'assemblea dei Presidenti riunitasi per la seconda volta, proclamò a Consigliere Provinciale pel Mandamento di Ardore il Cav. Antonino Spagnolo.

Contro questa proclamazione, l'elettore Marando Annunziato addì 5 Agosto 1905, fece ricorso al Consiglio Provinciale, notificandolo al Presidente del Consiglio il giorno sette dello stesso mese e all'interessato Cav. Spagnolo il giorno sei.

L'elettore Marando chiede che il Consiglio Provinciale dichiari la nullità delle operazioni elettorali, seguite nel mandamento di Ardore a 9 Luglio 1905, per i seguenti motivi:

1. perchè il Presidente del seggio, erroneamente interpretando la legge, abbandonò la sala delle elezioni alle ore 10 antimeridiane, quando invece avrebbe dovuto attendere fino alle 4 pomeridiane, per dar così modo agli elettori di esercitare ognuno il diritto al voto.

2. perchè fu violata la legge, essendosi proceduto alla proclamazione del Cav. Antonino Spagnolo, prima ancor che si osservassero le norme contenute nell' art. 85 della Legge Comunale e Provinciale.

3. perchè la proclamazione dell'eletto avrebbe dovuto farsi nelle 24 ore dall'Assemblea dei Presidenti.

4. perchè la proclamazione, avvenuta il giorno 8 Luglio, non fu fatta dalle persone, indicate dall'art. 81 legge comunale e provinciale sopra indicata, ma da magistrati ordinari e privati cittadini.

5. Perchè fu assunto a Segretario dell'Assemblea dei Presidenti un Segretario Comunale non da Ardore, e che non era il Segretario della prima Sezione.

6. Perchè l'Assemblea dei Presidenti si riunì per la seconda volta, dietro ordine tassativo di un'Autorità incompetente.

7. Perchè è nullo il verbale del 20 luglio 1905, redatto da un Segretario, che non è quello della prima Sezione.

8. Perchè i verbali elettorali e le buste contenenti le schede, al nome del candidato — contrariamente a come dispone la legge, a pena di nullità — dalle singole sezioni furono portati alla prima Sezione, e da questa furono spediti al Prefetto e dal Prefetto nuovamente al Presidente dell' Ufficio della Prima Sezione, divenuto magistrato ordinario dopo la riunione ed il verbale del 10 Luglio.

9. Perchè l'Assemblea dei Presidenti trascurò completamente il disposto degli articoli 79 e 81 legge comunale e provinciale.

10. Perchè nella sala della prima Sezione, senza giustificato motivo e prima ancora che s' incominciassero le operazioni post-elettorali, si fece entrare la forza pubblica, che impedì agli elettori di controllare le operazioni stesse.

Il Cav. Antonino Spagnolo presentò alla Commissione delle note difensive, nelle quali dedusse:

1. L'irrecevibilità del ricorso Marando, in base al combinato disposto dell' art. 87 della legge Comunale e Provinciale 4 Maggio 1858 e 32 del Regolamento per la sua applicazione e — gradatamente, in merito — il rigetto del ricorso, perchè secondo diritto agì il Magistrato destinato alla Presidenza del seggio della Sezione di Ardore, abbandonando la sala elettorale alle ore 10, quando, cioè, non si era potuto formare — secondo l'art. 65 — il seggio definitivo.

2. perchè, trattandosi non di mancata elezione, ma di astensione volontaria degli elettori dal voto, non ricorre l' applicazione dell'art. 85 della legge Comunale e Provinciale;

3. perchè — se pur si voglia ammettere la nullità della proclamazione, fatta a 20 Luglio è il Consiglio Provinciale la autorità competente a compierla;

4. perchè non induce nullità il fatto che il verbale sia stato redatto dal Segretario di Benestare, quando quello di Ardore, per la mancata costituzione del seggio, non poteva redigerlo;

5. perchè giustamente i verbali furono portati all' ufficio della 1.a sezione;

6. perchè non è detto nel ricorso quali formalità imposte dall'art. 75 siano state trascurate;

7. perchè finalmente, la forza pubblica legittimamente entrò nella sala, essendo stata richiesta — giusta l'art. 76 — dal Presidente.

*

L' irrecevibilità del ricorso

L' eccezione di irrecevibilità del ricorso, sollevata nelle note difensive, dal Cav. Antonino Spagnolo, implica anzitutto, la

questione sulla possibilità di estendere al ricorso, prodotto al Consiglio Provinciale, in base all'art. 5.° della nuova legge 11 Febbraio 1904, le disposizioni dell'art. 87 della legge 4 Maggio 1898 e 31 del Regolamento 15 settembre 1899.

L'art. 5 della nuova legge stabilisce che i ricorsi contro le operazioni elettorali provinciali si presentano al Consiglio Provinciale, senza aggiungere una sola parola circa le forme, e i termini del procedimento. La disposizione generale dell'art. 23 della legge 4 Maggio 1898 afferma « alle elezioni dei consiglieri provinciali si procederà nelle stesse epoche, e colle stesse regole e forme, fissate per le elezioni dei consigiieri comunali. Per cui; intendendo comprese nella locuzione *elezioni* non solo le *operazioni* elettorali, propriamente dette, ossia di votazione, ma anche quelle di scrutinio, di proclamazione; e tenendo presente l'art. 5 della legge citata, con la conseguente implicita modificazione dell'art. 95 della Legge del 1898, in virtù della quale il ricorso al Consiglio Provinciale non è più *un appello* dalla decisione della Deputazione provinciale, ma un ricorso di primo grado, come quello prodotto al Consiglio Comunale; è da ritenersi che, se prima della legge 11 Febb. 1904 il ricorso al Consiglio Prov. poteva dirsi non assimilabile a quello al Consigiio Com. e poteva valere la massima: « *ubi voluit, dixit, ubi noluit, tacuit* » oggi, che il ricorso al Consiglio Provinciale ha lo stesso valore procedurale di quello prodotto al Consiglio Comunale; ricorre perfetta l'analogia, e non si può ammettere che nessuna regola, nessuna forma, nessun termine abbia la legge stabilito per il ricorso al Consiglio Provinciale.

Se così è — e la nostra opinione è suffragata dal Mazzoccolo (Legge Comunale e Provinciale) l'eccezione di irrecevibilità sollevata dallo Spagnolo, appare fondata.

L'art. 87 citato stabilisce, infatti: « contro le operazioni elettorali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti... »

« Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi *l'ha proposto*, essere notificato giudiziariamente, alla parte che può avere interesse... ».

L'art. 32 del Regolamento invece stabilisce, che il ricorso al Consiglio debba essere *depositato* entro dieci giorni dall'avvenuta notificazione, con la prova della medesima. Le due disposizioni sembrerebbero contradittorie, perchè mentre la legge prescrive, che il ricorso debba esssere *proposto* prima e quindi notificato; il regolamento vuole il deposito entro dieci giorni dalla notificazione; ciò che farebbe intendere procedure diverse. A dirimere l'antinomia, intervenuta la giurisprudenza, ha stabilito che la parola *proposto*, equivalga all'altra *depositato* (4.ª Sezione del Consiglio di Stato 30 Ottobre 1903) e che quindi, sotto pena di decadenza, occorra un doppio deposito, cioè, prima quello del ricorso firmato dal ricorrente, che deve essere notificato fra tre giorni all'interessato, e quindi un secondo deposito del ricorso e della prova della notificazione, tra i dieci giorni (4.ª Sez. 24 Marzo 1900-29 Aprile 1904).

Ora, a tale procedura non ha creduto di attenersi il ricorrente Marando, perchè il ricorso che porta la data del 5 Agosto venne il giorno 6 notificato all'interessato, e quindi fu fatto il deposito nella segreteria della Provincia, senza che il ricorso, con la prova della notificazione, fosse stato depositato, come vuole l'ultimo capoverso dell'art. 32 del Regolamento. Onde, il ricorso Marando dovrebbe per questo motivo, ritenersi irrecevibile.

Ma, un' altra ragione di irrecevibilità potrebbe trovarsi nell'art. 11 capv. 1.° della legge 21 Dicembre 1902, N. 528.

Si era discusso — prima della promulgazione di questa legge se, per la notificazione *giudiziaria*, imposta dalla legge, potessero adibirsi gli uscieri della conciliazione e la più recente giurisprudenza giustamente li aveva ammesso, essendo il conciliatore un giudice come un altro. Ma, con la nuova legge citata, si attribuisce alla *esclusiva* competenza degli uscieri di Pretura,

la notificazione degli atti stragiudiziali. Il ricorso Marando, invece, è stato notificato tanto al Cav. Alberto Carafa, nella qualità di Presidente del Consiglio Provinciale, quanto al Cav. Spagnolo, per ministero dell'usciere Marra della Conciliazione di Reggio Calabria.

Ma, nell'ipotesi che il Consiglio non voglia ammettere l'irrecevibilità del ricorso Marando — la Commissione, crede di dover scendere anche all'esame del merito del ricorso stesso.

La mancata costituzione del seggio

Il primo motivo del ricorso Marando non appare fondato; la legge comunale e provinciale, all'art. 60 prescrive: le operazioni elettorali *dovranno incominciare* non *più tardi delle ore 9 antimeridiane*: l'art. 65 dispone che, *se alle ore 10* non siasi ancora potuto costituire il *seggio definitivo*, perchè non si trovano riuniti almeno 15 elettori per procedere alle operazioni della costituzione, il *seggio provvisorio* diventa definitivo; ma non prevede il caso — abbastanza strano del resto — che non si presentino nella sala, fino alle 10, quattro elettori per formare il seggio.

Ora, il Magistrato, destinato alla Presidenza, deve attendere *oltre le 10*, per la costituzione del seggio e per dare inizio alle operazioni elettorali? A noi non pare; gli elettori hanno il diritto al voto fino alle 4 p. m. è vero; ma hanno *anche il dovere di assicurare la formazione dell' ufficio elettorale, dentro i termini stabiliti* dalla legge, a tutela della regolarità, della sicurezza, della sincerità del voto. Sono gli elettori che devono dare forma estrinseca, concreta e legale al loro diritto, che la legge potenzialmente contempla: ammettere il contrario significherebbe abbandonare al libito dell'elettore l'inizio delle operazioni elettorali: significherebbe ritenere pleonastiche le disposi-

zioni degli art. 60 e 65: significherebbe aprir l'adito, e indulgere, a nuove malizie, significherebbe, per lo meno, dare efficacia alla trascuranza ed allo spregio del diritto elettorale, mentre — è regola costante — *vigilantibus jura succurrunt*. E la dottrina e la giurisprudenza, infatti, hanno ritenuto, che, per giustificati *motivi* possa di *poco* prostrarsi l'inizio delle operazioni; ma non lo si possa, a pena di nullità, prolungare, oltre le 10, o a tempo indefinito (Giampietro Giustizia Amministrativa IV fog. §§ 1900 in 4.ª Sez. 27 Luglio 1900-8 Luglio 1904).

L' astensione volontaria dall'urna

Ne è da ritenersi che si sia violato la legge — come afferma il ricorrente — proclamando il Cav. Antonino Spagnolo, prima ancora che si osservassero le norme contenute nell'art. 85 della legge Comunale e Provinciale.

L'art. 85 stabilisce: « Quando in alcune sezioni *sia mancata* o sia stata annullata l'elezione, in tal caso, se il voto degli elettori di tali sezioni *non influisce*, sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione. In caso diverso, l'elezione seguirà, entro un mese, nel giorno che sarà stabilito dal prefetto.... ».

Ora, per la elezione seguita nel Mandamento di Ardore, tale norma non può trovare applicazione; poichè — come decise in due casi, la 4.ª Sezione del Consiglio di Stato, a 17 Marzo 1892 e a 12 Maggio 1903 — con la locuzione « *mancata elezione* » la legge intende riferirsi all'avvenimento delle elezioni, la cui esplicazione fa difetto per ostacolo che incontra, e non alla volontà dell'elettore, che deve concorrere a tradurla in atto. Può l'avvenimento essere impedito da cause fortuite ed indipendenti dalla volontà dell'uomo, ed allora si verifica ciò che la legge, con tutta precisione di linguaggio, esprime per elezione mancata; a differenza, e per contrapposto del caso, in cui la elezione non

segua, perchè gli elettori non si prestano a farla seguire, locchè piuttosto che costituire *mancanza di elezione*, nella sua oggettività considerata, si rivela per *mancanza della volontà* degli elettori a dare una forma estrinseca e completa a quell' atto che è in loro facoltà di compiere, e che dalla legge, nell' ipotesi dello art. 85, non può essere contemplato che in grado di p tenza. La legge tenne conto della elezione mancata per autorizzare l'esperimento di una nuova convocazione, ma non ammise lo stesso rimedio anche davanti alla mancanza volontaria, e deliberata dall' elettore, davanti all' astensione volontaria, del che ovvia si presenta la più plausibile ragione, solo che si rifletta che il contrario sistema terminerebbe coll' abbandonare al libito dell'elettore, la facoltà di ridestinazione dei giorni dell' elezione.

L' Assemblea dei Presidenti e la proclamazione

Il ricorso Marando, ben a ragione, afferma che sia nulla la proclamazione del Cav. Spagnolo Antonino, seguita a 20 luglio.

Essa, difatti, non avvenne, come la legge prescrive, nelle 24 ore dall'elezioni; ma sopratutto è nulla, perchè fatta — *a undici giorni di distanza* — dietro ordine del Ministero, il cui intervento deve ritenersi arbitrario — non può dirsi più fatta *dalle autorità elettorali* (presidenti dei seggi) che hanno attribuzioni legittime fino alle 24 ore susseguenti alle elezioni, bensì da magistrati ordinari, di nessuna autorità elettorale investiti.

Ha torto, però, il Marando di pretendere che la nullità della proclamazione avvenuta a 20 luglio induca annullamento della elezione del Consigliere Provinciale pel Mandamento di Ardore.

Poichè il Consiglio Provinciale — per effetto dell'art. 5 della legge 11 febbraio 1904, sostituito all'art. 95 della legge comunale e prov., — è autorità competente a compierla; avendo esso una vera e piena giurisdizione su tutte le questioni insorte a causa delle elezioni.

E tanto meno, poi, induce nullità il fatto denunziato nel ricorso Marando ai numeri 5, e 7.: essendo venuta meno — per volontà degli elettori — la costituzione del seggio della sezione di Ardore, non poteva adibirsi — evidentemente — il segretario della *1.ª Sezione*, che non esisteva; e del resto, adibire un segretario che non sia quello della 1.ª Sezione, non può mai spiegare nullità, in quanto il Segretario non ha voto deliberativo, e la sua qualità è richiesta soltanto come quella di un pubblico ufficiale per l' atto che redige.

Finalmente, bene provvidero le singole sezioni a portare i verbali e le schede all'Assemblea dei Presidenti, poichè, per effetto della citata legge 11 Febbraio 1904, l'Assemblea dei Presidenti, venne sostituita alla Deputazione Provinciale, alla quale, prima della nuova legge, venivano inviati i verbali e le schede. Errarono invece i Presidenti convocati, inviando verbali e buste al Prefetto, e non al Consiglio Provinciale, cui la proclamazione andava deferita, una volta che quella dell' Assemblea dei Presidenti era mancata; come, del pari arbitrario fu l'atto prefettizio col quale si rinviarono verbali e schede ai Presidenti, dopo dieci giorni per procedere alla proclamazione. Presidenti e Prefetto usurparono le attribuzioni dalla nuova legge conferite al Consiglio Provinciale, il quale — pertanto — dichiarando nulla la proclamazione del 20 luglio — deve procedere a legittima proclamazione; ma gli arbitrii commessi da Presidenti e Prefetto non inducono nullità nell' elezione di Ardore.

Infine, (a parte il motivo di cui al numero 9, non chiarito nè documentato) il rilievo del n. 10 non ha importanza, perchè la forza fu chiamata nell' aula dal Presidente, al quale, secondo l'art. 76, è demandata la polizia dell' adunanza, ed è accordato il diritto di far penetrare nell'aula la forza.

Per questi motivi la Commissione propone, che il Consiglio Provinciale, dopo aver proceduto alla legittima proclamazione del Cav. Antonino Spagnolo a Consigliere Provinciale del Mandamento di Ardore, rigetti il ricorso dell' elettore Marando Annunziato.

V.

La cinta daziaria secondo le disposizioni legislative vigenti. La cinta daziaria ed il progresso economico-sociale. La cinta daziaria e la finanza comunale.

(Memoria per gli abitanti delle frazione Santa Caterina al Consiglio Comunale di Reggio Calabria — Settembre 1905).

> « Nè tarderemo di presentarvi i resultati del nostro esame per la modificazione della cinta daziaria; le proposte opportune, collegando, per quanto sia di ragione, con i reclami presentati dagli abitanti di Vito Superiore e S. Caterina; *e non subordinando il riconoscimento dei diritti dei contribuenti ad esigenze di bilancio, o a preoccupazioni, che non abbiano equo e legale fondamento* ».
>
> Comunicazioni della Giunta al Consiglio Comunale tornata 19 settembre 1905 — Discorso del Sindaco.

Il 4 maggio corrente anno, i cittadini di questo Comune, residenti nella frazione S. Caterina, fecero istanza all' Ill.mo Signor Prefetto della Provincia, perchè a' sensi dell' articolo 9 della legge daziaria 14 luglio 1888, provvedesse allo espletamento degli atti di procedura, necessarî alla riduzione della cinta daziaria del Comune stesso, in modo che S. Caterina ne rimanesse fuori.

Per disposizione di legge il Consiglio comunale deve manifestare il suo parere sul provvedimento da prendersi, ed i ricorrenti, prima che sia emesso, credono opportuno ampliare i motivi ed aggiungerne altri, oltre quelli esposti nel ricorso, in modo che la giustizia della loro richiesta risulti evidente ed ineccepibile.

Le disposizioni legislative

Gli abitanti di S. Caterina, prima di ogni altra cosa, ricordano le disposizioni legislative vigenti, allo scopo di rilevare

la illegalità onde sono colpiti, con la estensione attuale della cinta daziaria, e rilevano l'enorme ingiustizia, che si consumerebbe a loro danno, quante volte a' loro giusti reclami non si desse ascolto.

L'art. 45 infatti del Regolamento 27 febbraio 1898 testualmente dispone:

« Per la riscossione dei dazi non può essere stabilita che « una sola linea daziaria, *che deve, di regola, circoscrivere la* « *popolazione agglomerata* **nel centro** *principale dell' abitato.* « La linea daziaria è formata dalle mura, dai fossati, dai bastioni « da cui è chiuso un Comune o parte di esso, e, in difetto, dai « limiti amministrativamente fissati. Nei comuni, che toccano il « mare, fiumi, laghi o canali, la linea daziaria è da questo lato « formata dalla riva ».

Da questo articolo si evince che le condizioni richieste dalla legge, perchè un territorio sia compreso nella linea daziaria di un comune, sono:

a) che esso sia quello, nel quale vive la popolazione agglomerata *nel centro principale* dell'abitato;

b) che sia compreso nei confini *naturali*, mare, fiumi, laghi, canaloni, o nei confini storico sociali-amministrativi: — mura, fossati, bastioni.

Soltanto in difetto di tali confini, un territorio può essere compreso in limiti daziari propriamente amministrativi, ossia arbitrari, ma in ogni caso la regola si è quella, che deve esser compreso nella cinta il **centro** principale, ove vive la popolazione agglomerata, e solo in via di eccezione può essere esteso oltre tali limiti.

Malgrado però tale disposizione, gli abusi dei comuni erano tali, che Angelo Majorana, il giovane ministro, che regge il dicastero delle finanze, scriveva nella sua memorabile relazione parlamentare sul disegno di legge, presentato dal ministro Branca — (Atti parlamentari, legislatura XX Sessione 1897-1898 n. 98-253 A): — « Il dazio consumo lede i primi principi *di*

« *proporzionalità nella distribuzione degli oneri tributarî, fra* « *i cittadini chiusi nel medesimo ambito; stabilisce le più stri-* « *denti disuguaglianze, non pure tra i comuni contermini, ma* « *fra gli abitanti di un unico agglomerato, diviso da cinte ca-* « *pricciose;* è applicato in modo da impacciare *l'agricoltura e* « *le industrie e da ostacolare molte forme di privata attività,* « *che altrimenti sarebbero rimunerative, con grande beneficio* « *dei singoli e dell' universale, tanto ch' è quasi sempre riguar-* « *dato dai contribuenti italiani, come la più angarica delle* « *imposte* ».

« Nei dolorosi fatti di Sicilia del 1894, che hanno accennato « a ripetersi *di recente*, e che di tratto in tratto par che sol- « levino eco di sè in altre regioni d'Italia, il dazio consumo è « stato la causa più immediatamente originaria dei popolari tu- « multi, onde è parso che, come nei casotti daziarî s'imperso- « navano le pubbliche sofferenze, così, contro di essi dovesse « rivolgersi il primo ed immediato scoppio delle proteste vio- « lente ».

Il riconoscimento di tanti mali, la necessità di introdurre una serie di disposizioni graduali, che valessero ad eliminarne i più urgenti e stridenti, e preparare la via a' maggiori rimedî del domani, portarono alla legge del 14 luglio 1898 n. 302 ed alle successive leggi del 1902 sull'abolizione dei farinacei.

Per tal modo, nella stessa legge del 1898 si stabilì, cosa che non aveva precedenti, che gli abitanti dei comuni chiusi, che ritengano ingiustamente compresa nella cinta daziaria la parte di territorio da essi abitata, perchè distante dall'abitato agglomerato del centro principale, potessero chiedere la modificazione della cinta.

Similmente la stessa legge, nell'art. 4 stabilisce che i comuni della categoria degli aperti che intendessero passare a quella dei comuni chiusi, o che per effetto di nuovo censimento acquistassero titolo al passaggio ad una classe superiore, per la tariffa del dazio di consumo, o che intendessero allargare la cerchia

daziaria, potranno ottenere l'attuazione dei relativi provvedimenti, purchè il passaggio di categoria o di classe o l'allargamento della linea daziaria,. sia dimostrato necessario per la condizione del bilancio, e purchè il Comune abbia, in precedenza, adempiuto alle seguenti condizioni:

a) abbia applicata la sovraimposta a' tributi diretti, in misura che raggiunga il 50 0[0 dell'imposta erariale principale;

b) abbia applicate le tasse comunali su esercizî e rivendite, e su vetture e domestici, e l'una o l'altra delle tasse di famiglia e sul valore locativo.

Di tal che risultano evidenti due concetti: il primo, consistente nella disposizione dell'articolo 9 della citata legge, per il quale deve essere compreso nella cinta daziaria il solo **centro o nucleo principale** di abitanti in quei comuni, che sono o vogliono diventare chiusi, e tal concetto è chiarito ed illustrato dal citato articolo 45 del relativo Regolamento; il secondo, che semplicemente ragioni eminentemente ed urgentemente finanziarie possono autorizzare la chiusura di un Comune aperto o l'allargamento della cinta di un Comune chiuso.

Di tal che, se per creare od allargare una cinta oltre i limiti dalla legge indicati, sono necessarie quelle determinate condizioni finanziare; similmente una cinta preesistente, oltre quei limiti, è giusto che sia ridotta negli stessi termini, quando il Comune non si trova in miserrime finanze; non potendosi concepire una legge, che dei cittadini di uno Stato garentisca gli uni, mostrandosi per gli stessi progressiva, e neghi giustizia agli altri, che per gli antichi pesi sofferti, han forse maggior diritto ad esserne alleviati.

⁂

L' ingiusta distribuzione dei servizi pubblici

Or, S. Caterina dista dal *centro principale* oltre due chilometri, e segue ad un altro sobborgo, (S. Lucia) ch'è contiguo al centro cittadino. È separata da questa frazione da un *confine naturale e preciso*, qual'è il torrente Annunziata, e le prime sue case, *sparse*, incominciano ad oltre cento metri dalla sponda del torrente.

Per quanto sia un grosso borgo, non può non rilevarsi a prima vista come sia estremamente ingiusta la sua comprensione nella cinta daziaria del Comune; mentre non è esente da tutte le numerose imposte e tasse che i cittadini del centro principale pagano.

Infatti, se si guarda alla topografia, si rileva subito che nel centro cittadino le strade e le piazze sono ampie, piane, lastricate ed igieniche, in grazia dell'accurata manutenzione che si pratica, coll'inaffiamento nell'estate; con le molteplici cure e manutenzione, e spazzatura, perchè d'inverno non si formino pozzanghere. Nel centro cittadino vi è l'illuminazione a gaz; ed acque e fognature solo il centro cittadino rendono corrispondente a quell'ideale minimo di benessere economico, igienico, cui tende l'odierna civiltà.

Che se poi, si guardi a quei servizi pubblici, che hanno attinenza alla vita spirituale, si osserverà che nel centro cittadino le scuole comunali sono ben fornite, igienicamente disposte, e vi insegnano, in premio della capacità e diligenza, quei migliori maestri, che già nei sobborghi hanno fatto ottima prova; mentre un teatro comunale, un pubblico giardino, per il quale si sono spese e si spendono tutt'ora, ingenti somme, un concerto che bene a ragione si noma *cittadino*, procurano quei diletti dello spirito, che, nella nuova evoluzione della vita comunale, il Municipio s'incarica di fornire collettivamente, in base alla presunzione che pesi ed utili siano equamente distribuiti.

Quello poi, che maggiormente importa si è, che i pubblici amministratori del Comune, sono giornalmente occupati e preoccupati di migliorare sempre tutto quello che può non sembrare o non essere perfetto, allo scopo di avvicinarsi sempre più al benessere.

Tali pubblici servizi poi, oltre che rendere più agevole la

vita a tutti i cittadini di Reggio, contribuiscono grandemente ad elevare i redditi di varie categorie di contribuenti, come, ad esempio, i proprietari di case, che trovano più facili e proficue le locazioni e gli esercenti pubblici di ogni genere.

Il sobborgo S. Caterina, invece, si estende sulla strada provinciale, pessimamente mantenuta, ed in modo tale, che nell'estate, non solo per la mancanza d'inaffiamento, ma per le profonde fosse, che si producono dal continuo e non indifferente transito di carri, carrozze, uomini, animali, sorge una polvere così fitta ed opprimente, che è necessario tenere porte, balconi, finestre ed ogni apertura chiusa per non soffocare; mentre alle prime piogge d'autunno si formano delle pozzanghere, che rendono non transitabile la via per tutto l'inverno e fin quasi la metà della primavera. Questa strada poi, per colmo d'ironia, è lucrosa pel Comune, il quale non solo non spende il suo, ma incassa, senza spenderlo, il canone annuo che l'Amministrazione provinciale gli paga per la manutenzione, assolutamente trascurata e nulla.

L'illuminazione a petrolio ricorda tempi lontanamente passati; l'acqua vi manca quasi del tutto, e si ricordano le estati passate, quando le due fontanine esistenti rimasero aride del tutto; ed il ricordo del danno sofferto induce serio timore per l'avvenire. — Le scuole sono confinate in locali angusti e malsani, donde i maestri migliori anelano di allontanarsi, e dove, perciò restano ad insegnarvi i meno buoni; i necessari arredi vi mancano assolutamente o quasi.

Nè si dica che del pubblico giardino, del concerto cittadino, del teatro municipale possono anche i naturali del sobborgo usufruire, perchè sarebbe per lo meno strano, il pensare, che vi si rechino, da una distanza di oltre due chilometri, di sera, per strade polverosissime nell'estate, fangose in inverno, oltrecchè esposte alle più tristi intemperie; sempre pessimamente illuminate. Il disagio sorpasserebbe di gran lunga il diletto.

Che se, la mancanza di tutti gli allettamenti della città fosse compensata da una maggiore economicità e facilità di esistenza, per modo che nel sobborgo affluisse parte della popolazione più disagiata, meno male; ne ricaverebbero giovamento gli esercenti ed i proprietari di case. Ma l'uniformità dei balzelli a questi ed a quelli vieta tale utile. I materiali di costruzione sono enormemente gravati nel Comune di Reggio, ove le costruzioni del centro principale, costano quanto quelle di S, Caterina, essendo eguale il costo della mano d'opera, dei materiali, del suolo fabbricabile; ma qual'è la differenza rimunerativa del capitale impiegato?

A non esagerare, vi è la differenza in meno per S. Caterina del cinquanta per cento, ed è a domandarsi se questa è proprio giustizia!

*

Sono tali circostanze di fatto più gravi, senza dubbio, di quelle che la legge dichiara sufficienti, perchè una parte del territorio di questo Comune si ritenga *ingiustamente* compreso nella linea daziaria. — *Ingiustamente, perchè distante dal centro cittadino* tanto quanto basta, per fare risultare le stridenti differenze di utili materiali e morali tra il centro ed il sobborgo; ingiustamente ed illegalmente ancora, perchè mentre la cinta *naturale* sarebbe tracciata dal torrente Annunziata, si volle sostituire quella amministrativa, da nessuna circostanza legale giustificata.

*

Il progresso economico-sociale

Nè ciò è tutto; poiché gli abitanti di S. Caterina invocano la restrizione della cinta daziaria del Comune di Reggio entro i confini naturali, segnati dalle sponde del torrente Annunziata, anche per una ragione più potente di economia generale; per

una ragione, che i rappresentanti amministrativi e politici di Reggio Calabria dovrebbero, nello interesse supremo della città, accogliere e far valere, come primo acconto di una serie di provvedimenti, che, per l'avvenire economico nostro, si rendono indispensabili. Le barriere artificiali, le cinte capricciose, oltre a violare la proporzionalità nella distribuzione dei tributi, impacciano *l'agricoltura e le industrie* ed ostacolano molte forme di private attività, che altrimenti, spronate ed attuate, sarebbero rimunerative, con grande beneficio dei singoli e dell'universale. Così il Majorana nella citata relazione. Ed è superfluo dilungarsi in citazioni numerose a conforto di questa tesi, perchè ormai è opinione comune ad economisti, politici e scrittori di scienze sociali.

Basta rilevare che s'impernia in essa tutta la propaganda che F. S. Nitti va spiegando da anni pel miglioramento economico di Napoli e del mezzogiorno d'Italia. — La ricchezza delle nostre città, marine e costiere specialmente, può essere data soltanto da una progressiva industrializzazione, per la quale è primo elemento indispensabile, l'abbattimento delle cinte daziarie. É ormai tramontato il concetto protezionista fiscale, che portava le cinte ad innaturali prolungate estensioni: l'ideale economico odierno è il centro cittadino, circondato da sobborghi, dove più liberamente possano sorgere le officine, gli opifici, dove la popolazione operaia possa più agevolmente vivere e lavorare; dove i coraggiosi imprenditori possano sviluppare le loro attività ed applicare, con speranza di buon esito, i loro capitali. A tali concetti è ispirata la legge per Napoli, che l'energia e l'attività dei rappresentanti politici dovrebbe fare estendere anche alla nostra Reggio. Ma intanto, senz'attendere le provvidenze legislative, sempre, pur troppo, tarde, si dia coraggiosamente il primo passo sulla via del miglioramento economico: si metta fuori cinta il sobborgo S. Caterina, ch'è il più naturalmente capace di costituire l'ambiente industriale, e si veda anche in via di esperimento, il frutto che si ricaverà.

In tal sobborgo, non ostante le barriere daziarie ed il fiscalismo opprimente, vi è già un tale movimento industriale e commerciale, che fa bene sperare in una prosperità futura; e se, rotti i vincoli fiscali, l'attività dei suoi abitanti potrà esplicarsi, indubbiamente si vedranno moltiplicare l'industria ed il commercio. In S. Caterina infatti vi è una delle più ricche filande, che esistano in Calabria, vi son fabbriche di agro cotto e di cedrato di calce, vi è un cantiere di cemento; ed indubbiamente se il cieco fiscalismo non avesse impedito un maggior sviluppo, forse la nascente prosperità di Villa S. Giovanni e di Cannitello, avrebbe avuta un'emula in S. Caterina.

Le ragioni finanziarie

Ritornando poi alle ragioni finanziarie, si è detto dell'articolo 4 della citata legge, e perciò è opportuno rilevare come la illegalità e l'ingiustizia sono e saranno più gravi, se alle giuste richieste degli abitanti di S. Caterina non si darà ascolto.

Per il citato art. 4 infatti, perchè un Comune possa allargare oltre i confini naturali, la cinta preesistente o da aperto divenire chiuso, è necessario che abbia applicata l'una o l'altra delle tasse di famiglia o sul valore locativo ed abbia applicata la sovraimposta ai tributi diretti in misura, che raggiunga il 50 per 100 sull'imposta erariale principale.

Indubbiamente tutte queste tasse ed imposte si applicano quando le finanze del Comune, mal ridotte, han bisogno di essere rinsanguate.

Intanto non occorre dimostrare agl'Ill.mi componenti il Consiglio comunale; come tali tasse non siano applicate, e come la sovraimposta non raggiunga neanche il 20 0[0 nel Comune d Reggio.

Nè vi è pericolo che si giunga a ciò, poichè fortunatamente le finanze del nostro Comune sono attualmente floridissime.

Non facciamo che ripetere le parole che l'Ill.me Sindaco ha pronunziate nella tornata del 19 settembre 1905 esponendo al Consiglio il programma della Giunta:

« Vi sono noti la buona situazione di *cassa e lo stato florido* « *della finanza*. L'essersene detto e scritto così spesso, quest'anno, « e l'esposizione finanziaria che vi sarà fatta a suo tempo dal- « l'assessore del ramo, Comm. Cimino Ranieri e la prossima di- « scussione del bilancio, tolgono a me l'obbligo di ripetervi cifre « e considerazioni notissime. e ormai comuni. — *Utile invece è* « *rilevare, d'accordo con tutto il Consiglio, che la situazione fi-* « *nanziaria* **è tale** *da consentirci, sicuramente, di attuare quel* « *programma di opere pubbliche e di grandi miglioramenti di* « *pubblici servizi, ch'è nei propositi del Consiglio medesimo e* « *negli ardenti voti della Città e del Paese* ».

*

Per tutte queste ragioni di fatto e di diritto, gli abitanti del sobborgo S. Caterina ritengono di essere ingiustamente cempresi nella cinta daziaria del Comune di Reggio Calabria, e credono che nei loro riguardi, non siano stati applicati quei principii di legge e di equanimità, tracciati negli articoli 45 del Regolamento 27 febbraio 1898 e negli articoli 9 e 4 della legge 14 luglio 1898.

Da tali ragioni furono mossi ad avanzare l'istanza all'Ill.mo Sig. Prefetto della Provincia, perchè provvedesse a provocare dal Ministero delle Finanze il Decreto Reale, che, ponendo termine ad una ingiustizia e ad una illegalità da più tempo consumata ai loro danni, faccia rivivere nei cittadini la speranza di un avvenire migliore.

Per tali ragioni gli abitanti di S. Caterina sperano che il Consiglio comunale nel dare il suo parere, voglia, abbandonando le paurose visioni della rovina del bilancio, e l'Arca Santa in cui stanno racchiusi i metodi stereotipati del vecchio ed opprimente fiscalismo; mettersi, ch'è tempo, sulla via, che mena a nuovi orizzonti di progresso, politico-economico e sociale.

Il diritto del medico-condotto alla stabilità e la sua tutela giurisdizionale — La Giunta Provinciale Amministrativa e l'eccezione d'incompetenza — Il licenziamento fraudolento — La domanda di sospensione.

(Avanti alla Giunta Provinciale Amministrativa di Reggio Calabria 17 Novembre 1905).

La lotta tra i medici condotti ed i comuni

Questo che forma oggetto della decisione della Onorevole Giunta Provinciale Amministrativa, è uno dei più caratteristici episodi nella lotta omai diuturna che si combatte tra i medici condotti da una parte e le Amministrazioni Comunali dall'altra. I medici lottano per la conquista di una condizione economica sicura, dopo lunghi anni di studi, di sofferenze, di sacrifici, lottano per la loro indipendenza e la loro libertà; le Amministrazioni lottano per conservare — quanto più lungamente loro sia dato — la possibilità dell' arbitrio, del sopruso, del favoritismo partigiano o nepotista.

Il legislatore, spronato da vive agitazioni degli interessati, ha cercato continuamente di tutelare i dritti dei medici. Fin dal 1873 il Senato del Regno approvò un disegno di legge sull'ordinamento del servizio sanitario, con l' intenzione di sottrarre i medici condotti al capriccio degli elementi locali: ma la riforma apparve insufficiente, e vi si rimediò col progetto, ispirato dal Bertani e presentato dal Depretis, contenente l'art. 21, in virtù del quale era accordata l' *inamovibilità* ai medici comunali, dopo tre anni di prova. E venne dopo la legge sanitaria del 12 Dicembre 1888 la quale all' art. 16 stabilì: « La nomina dei me-

dici-chirurgi stipendiati dai Comuni, fatta dal Consiglio Comunale, dopo tre anni di prova acquista carattere di stabilità ».

Pareva che l'indipendenza, la libertà dei medici fossero in questo modo assicurate, pareva che la loro modesta condizione economica fosse finalmente tutelata dall'arbitrio delle Amministrazioni; ma, ahimè, queste trovarono subito modo di eludere la legge: prima dello scadere del triennio di prova licenziavano, anche solo *pro forma*, il medico, per impedirgli *appunto* d'acquistare la stabilitá : frode alla legge che indusse ben presto, in data 28 Giugno 1891, il Ministro dell'Interno ad emanare una circolare, invitando i Comuni ad osservare lo spirito della legge sanitaria, ed a non procedere a licenziamenti inconsulti.

Finalmente, a maggior tutela dei diritti dei medici, intervenne la legge 25 Febbraio 1894, la quale dispose all'art. 5: « Il medico-chirurgo condotto acquista diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio dopo due anni di prova in un medesimo Comune o Consorzi di Comuni » ; all'art 6: « Il licenziamento del medico condotto durante il periodo di prova dev'essere deliberato, almeno due mesi prima della scadenza del biennio, dal Consiglio Comunale con l'intervento della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune o della rappresentanza consorziale. Trascorso il periodo di prova il Comune o Consorzio non può licenziare il medico condotto se non per motivi seri, da essergli contestati per iscritto, con invito a presentare le sue giustificazioni in un termine non minore di quindici giorni.

« La relativa deliberazione motivata deve essere presa dal Consiglio Comunale o dalla rappresentanza del Consorzio, con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune o dei Componenti l'Assemblea consorziale.

« Contro tale deliberazione che licenzia il medico condotto, è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale Amministrativa, la quale deciderà, dopo sentito il Gonsiglio Provinciale Sanitario »

ed all'art. 9: « Il medico condotto licenziato durante il periodo di esperimento e poi riassunto in servizio nello stesso Comune o Consorzio di Comuni, con o senza interruzione, congiunge al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova ».

Ciò premesso, diedero origine alla presente controversia

I fatti della causa

Il Dott. Vincenzo Isaja fu assunto in servizio nella qualità di medico condotto del Comune di Gioia Tauro, con deliberazione del 5 Aprile 1898 per la durata di due anni. Al termine del biennio non fu diffidato, rimanendo in carica per un altro anno. A 31 Maggio 1901 il Consiglio Comunale lo diffidò per fine di ferma, mentre questa era scaduta il 5 Agosto 1900 senza che provvedimento alcuno fosse stato preso. Riassunto di nuovo in servizio il 9 Ottobre 1901 per un altro biennio, fu diffidato posteriormente il 22 Maggio 1903. Per la terza volta nominato medico - chirurgo condotto a 11 Dicembre 1903 per un altro biennio, con deliberazione del 22 Maggio 1905 fu licenziato.

Il Dott. Giuseppe Riso assunto per la prima volta in servizio a 9 Ottobre 1901 per il periodo di due anni, fu diffidato a 22 Maggio 1903. Rinominato a 1. Dicembre 1903 per altro biennio, fu anch' egli licenziato a 22 Maggio 1905.

Contro queste deliberazioni il Dott. Isaia ed il Dott. Riso fecero ricorso alla Giunta Provinciale, domandandone l'annullamento, per essere viziate di *illegittimità e di eccesso di potere,* e finalmente a 3 Novembre avanzarono domanda di sospensione del provvedimento, regolarmente notificata.

Il Comune di Gioia Tauro eccepì, in *limine litis* l'incompetenza del Collegio, e domandò che si rinviassero alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite gli atti della causa per la risoluzione del conflitto. Di talchè, secondo il Comune di Gioia Tauro, che invo-

ca l'art. 15 della Legge 10 Maggio 1890 la Giunta dovrebbe sospendere ogni decisione.

*

La domanda di rinvio alla Cassazione.

Ma la domanda della controparte é temeraria. Anzitutto, è bene rilevare come la disposizione dell'art. 15, analogo all'art. 41 della legge 6 Giugno 1889 sia stata originata dalle preoccupazioni, altrettanto vive per quanto infondate, dominanti nel momento della preparazione legislativa, circa la possibilità di un ritorno al vecchio sistema del contenzioso amministrativo, in guisa da limitare la competenza dei tribunali ordinari, quale era stata segnata dalla legge del 1865 e che si voleva mantenere inalterata; ed è bene rilevare ancora come la dottrina unanime riconosce oggi — ricordo per tutti l'*Orlando* — come quelle idee, « meglio diremmo questi pregiudizi fossero affatto sbagliati; e che « la disposizione dell'art. 41 *piovve* nella legge del 1889, senza che « se ne fosse compreso il come ed il perchè ». Rilevò la dottrina del pari, insieme alla 4. Sezione del Consiglio di Stato (11 Giugno 1898 G. A.) l'assurdo al quale si andrebbe incontro, applicando *ad literam* quella disposizione (*Orlando,* Trattato di diritto amministrativo, vol. 3. pag. 952; di negare cioè, contrariamente al principio fondamentale di ogni procedura, al magistrato amministrativo quella facoltà che pur si riconosce a qualunque magistrato dell'ordine giudiziario, e, conseguentemente, di lasciare all'arbitrio delle parti di prolungare capricciosamente le contestazioni *per puro scopo defaticatorio.* Adunque, la Giunta Provinciale Amministrativa, secondo lo *spirito della legge, secondo la dottrina, secondo la giurisprudenza stessa* delle Giunte e del Consiglio di Stato, non deve *subire* il giogo ferreo di quelle disposizioni assurde; ma deve esaminare, se nel caso attuale, abbia o meno competenza per decidere.

*

La competenza

E tale competenza ha piena e completa.

L'art. 1 n. 12 della legge sull'ordinamento della Giustizia Amministrativa, *testualmente* dichiara di competenza della Giunta Provinciale Amministrativa i ricorsi *degli impiegati comunali,* contro la deliberazione delle Amministrazioni, colle quali siano stati destituiti, dispensati dal servizio, o in *qualsiasi altra forma licenziati.* La disposizione parrebbe chiarissima: il medico-condotto è un impiegato comunale, che insorge contro una deliberazione la *quale lo licenzia,* per *non fargli acquistare* un diritto; bene adunque adisce la Giunta Provinciale Amministrativa, domandando venga revocata la deliberazione, che, per essere contraria allo spirito della legge, per essere stata, anzi, presa in *frode alla legge* è viziata da *illegittimità* ed *eccesso di potere.*

Ma il solito vezzo di bizantineggiare dei nostri giuristi e la deplorevole assenza sulla nostra magistratura di criteri scientifici e sistematici sulla tutela giurisdizionale dei diritti pubblici subbiettivi, crearono attorno a quella disposizione chiarissima, dispute interminabili. Si disse che é competente l'autorità amministrativa, soltanto quando non si faccia questione di un *diritto* civile o politico, ma soltanto di un *interesse legittimo* (come se il diritto non fosse che l'interesse legittimato). Si disse che è competente l'autorità amministrativa, soltanto quando non entri in disputa nessun rapporto di indole *contrattuale* o *patrimoniale.* E si affermò, credendo di esser logici, che *ogni disputa sul diritto* alla stabilità, involgendo una questione di diritto, la Giunta Provinciale Amministrativa non sia competente a decidere sul ricorso del medico contro la deliberazione di licenziameuto. Ma non si tenne mente in questi casi — e sono davvero numerose le senteuze della Cassazione — che anzitutto, quando il medico ricorre per l'annullamento della deliberazione di licenziamento — sia essa stata presa *durante* il periodo di prova, sia *dopo* — non

vi ha questione *sul diritto alla stabilità*, ma soltanto sulla *illegittimità* di un provvedimento, che è contrario allo spirito della legge, ed è una frode di essa, quando la stabilità non è ancora acquisita, e che la viola con maggiore evidenza quando l'acquisto della stabilità si sia verificato.

E poi non si tenne conto di quanto ha affermato ormai la più illuminata dottrina, ripudiando la distinzione vuota ed inconcludente della formula *diritto* ed *interesse*; che, cioè, materia di *giurisdizione amministrativa* sono i *diritti pubblici subbiettivi* (Meucci-Mortara).

Ora, essendo indiscutibile che i rapporti intercedenti tra una pubblica Amministrazione ed il medico condotto sono dei rapporti di vero e proprio diritto pubblico; che il *vinculum juris* dell'impiegato con l'ente amministrativo non è soggetto al regime contrattuale; e che la collazione dell'impiego, la sua soppressione, come il licenziamento non possono aver luogo *che per atto di autorità*, ne segue che il ricorso, tendente all'annullamento dell'atto *che ha sconfinato* dai poteri dell'ente amministrativo, o che ha violato la legge, debba esser diretto alla giurisdizione amministrativa, sola competente a tutelare i diritti pubblici subbiettivi delle persone soggette agli *atti di autorità* degli Enti Amministrativi.

Da ciò segue che la giurisprudenza della Cassazione di Roma, la quale ha affermato la competenza dell'autorità giudiziaria, ogni qualvolta si discute *della stabilità del medico condotto* non fa al caso, poiché *non si tratta di discutere del diritto* alla *stabilità*, ma sebbene del *licenziamento*, sia avvenuta o non la stabilità medesima.

E di fatti, quando la questione venne messa *nei suoi veri termini*, anche la Cassazione di Roma a Sezioni Unite, ha deciso rettamente.

Valga per tutte la sentenza pronunziata in data 18 maggio 1901, estensore Ianigro (Giurisprudenza Italiana 1901, I, 965): « A tutela del medico condotto, pel caso di suo licenziamento, il « legislatore ha provveduto con gli art. 1 e 2 della Legge sulla « Giustizia Amministrativa 1 Maggio 1890 e 16 di quella 22 di « cembre 1888, secondo che il licenziamento avvenga entro o « dopo il triennio della nomina, e poichè in entrambi i casi ha « deferito all'autorità amministrativa l'esame della giustizia o « meno del licenziamento, chiamando a giudicarne, *nel primo caso* « *la Giunta Provinciale Amministrativa in via di ricorso dalla de-* « *liberazione del Consiglio Comunale* e nel secondo caso il Mini- « stero dell'Interno, in via di ricorso dalla decisione del Prefetto, « forza è riconoscere *se non si vuole rendere addirittura efimera* « questa speciale giurisdizione concessa all'autorità amministra- « tiva, la competenza giudiziaria allora soltanto possa determi- « narsi, quando, contro il licenziamento si faccia valere l'esi- « stenza di un contratto o si faccia questione del corrispettivo « da pagarsi in conseguenza del licenziamento, sicchè in *siffatti* « *casi* si ricade nella regola generale stabilita nell'art. 2 della « Legge sul Contenzioso Amministrativo, per la quale tutte le « materie in cui si faccia questione di un diritto civile o politico, « comunque vi possa essere interessata la pubblica Amministra- « zione, appartengono alla giurisdizione ordinaria ».

La giurisprudenza del Consiglio di Stato — che, è necessario dirlo, si è più ispirata alle corrette norme scientifiche di diritto pubblico - è costante nel ritenere la competenza dell'Autorità Amministrativa, non solo quando si fa *questione soltanto di licenziamento*, ma anche quando si questiona sulla *stabilità*. « *Tutte le* « *controversie* relative all'esistenza o meno del diritto alla stabilità « a favore di un medico sono di *esclusiva* competenza della Giunta « Provinciale Amministrativa, a tenore dell'art. 1 n. 12 della Leg- « ge 1 Maggio 1890 » — 27 Giugno 1902 — Bollett. Opere Pie e Comuni.

« Trattandosi delle questioni sulla sussistenza o meno del « diritto del medico alla stabilità, e quindi di un giudizio di me- « rito che eccede i poteri attribuiti al Prefetto, e che *per costante*

« *giurisprudenza* è riservato alla Giunta Provinciale Amministra-
« tiva in sede contenziosa, deve annullarsi il decreto etc. » 12 giugno 1903 — Man. Amm. « I ricorsi *nei casi di licenziamento* « del medico condotto devono ai sensi del n. 12 dell'art. 1 della « legge 1 Maggio 1890 essere rivolti alla Giunta Provinciale Am- « ministrativa » 20 Agosto 1904 — Bollett. Opere Pie.

✣

La nullità della deliberazione di licenziamento

Ora, i dottori Isaja e Riso domandano alla Giunta che sia dichiarata nulla la deliberazione di licenziamento. Possiamo supporre un momento che essi Isaja e Riso non abbiano acquistato *la stabilità*; la deliberazione del Comune di Gioja deve essere annullata per illegittimità ed eccesso di potere.

Come accennammo nella comparsa conclusionale, sia l'antica che la nuova Legge Sanitaria hanno volute stabilire un periodo di prova nell'esercizio della condotta medico chirurgica nell'interesse così pubblico che del medico, per poter *porre in grado l'Amministrazione di sperimentare le qualità* intellettuali e morali del medico e la capacità dello stesso, prima di impegnarsi in un contratto perpetuo, e per poter porre il medico in condizioni di dar prova di sè, ed elasso il periodo di prova, acquistare il diritto alla stabilità pel solo decorso di esso.

Sarebbe impunemente consentita la frode alla legge se fosse permesso ai Comuni licenziare il medico *senza un motivo*, e così non fargli acquistare diritto alcuno, sebbene abbia fatto il proprio dovere; e sarebbe del pari impunemente consentito di non dare mai al servizio medico quell'assetto che è necessario, e che non si può conseguire, se non quando vi sia sicurezza, in chi lo ricopre, che, facendo il proprio dovere, si debba acquistare la stabilitá. Ora, il *buon andamento del servizio sanitario*, oltre che la tutela del medico, è certo il fine della legge, e la stabilità del

medico condotto ne è il mezzo; dal che consegue, che non possá farsi uso dalla pubblica amministrazione *della facoltà discrezionale* del licenziamento, *per uno scopo diverso* da quello che la legge si propone, senza sviare il potere che la legge stessa conferisce alla pubblica Amministrazione. E lo sviamento costitituisce quel-l'*eccesso di potere*, che rende *illegittimo* il procedimento e perciò annullabile.

E la giurisprudenza, concorde in questo tanto quella della Cassazione che del Consiglio di Stato — ha sempre ritenuto nullo il licenziamento dato con l'intento di non fare acquistare il diritto alla stabilità. Riportiamo soltanto una decisione alla quale tutte le altre son conformi:

« *Non ha effetto il licenziamento* dato da un Comune al me- « dico condotto, al solo scopo di eludere la legge sanitaria, im- « pedendogli di acquistare la stabilità allo scadere del triennio « di prova ». (Cass Torino 11 Giugno 1891).

Tutto ciò, però, se si consideri che il Dott. Isaja e il Dott. Riso furono licenziati dal Comune di Gioja Tauro, nel periodo di prova.

La stabilità acquistata e la violazione dell'art. 6 legge 24 febbraio 1904

Ma essi hanno da un pezzo acquistato la stabilità. Il Dottor Isaja, come esponemmo in fatto, prestó servizio per *tre anni* continuatamente e per altri *quattro anni* interrottamente. Il Dottor Riso, con una interruzione, dopo il primo biennio, prestò quasi *quattro anni* di lodevole servizio.

Da tale esposizione di fatto, risulta che il Dott. Isaja ha acquistato la stabilità dopo il *primo triennio* di servizio, anche a norma dell'art. 16 della legge 27 Dicembre 1881; e che il Dottor Riso l'ha acquistata dopo il terzo anno, poichè per effetto del-

'art. 9 della legge 25 Febbraio 1904, il medico condotto, licenziato *durante il periodo di esperimento e poi riassunto in servizio con o senza interruzione*, congiunge al nuovo il precedente servizio. Nè vale lo specioso argomento addotto dalla difesa del Comune di Gioja Tauro; che, cioè, col semplice ripresentarsi, senza lopposizione, al concorso per tre volte bandito dal Comune di Gioja, essi avrebbero implicitamente, per *fatto proprio*, rinunziato all'acquisto del diritto alla stabilità; poichè, come la dottrina e la giurisprudenza, unanimi e concordi, insegnano, il diritto alla stabilità che il medico acquista dopo tre anni di prova *è di ordine pubblico* e non può dal medico, nè esplicitamente, nè implicitamente rinunziarsi (Corte d'Appello di Palermo, 6 aprile 1903). « La legge fissa la stabilità nell'interesse non solo del medico « ma anche degli abitanti; e non vi si può rinunziare dal, « medico, nè dal Comune imporre o convenire la rinuncia dopo « il triennio, senza pattuire cosa contraria alla legge. È causa « illecita di contratto e questo infirma (art, 1119 e 112 del Codice Civile). Così il De Giuli, il dotto ed autorevole commentatore della legge sanitaria.

Data questa posizione di fatto e di diritto, esaminiamo la disposizione dell'art. 6 della legge citata 25 febbraio 1904.

Essa dice al suo secondo capoverso: « Trascorso il periodo « di prova, il Comune o Consorzio non può licenziare il medico « condotto, *se non per motivi gravi da essergli contestati* in iscritto, « con invito a presentare le sue giustificazioni in un termine non « minore di quindici giorni. La relativa deliberazione *motivata* « deve essere presa dal Consiglio Comunale o dalla Rappresentanza del Consorzio con l'intervento di almeno due terzi dei « Consiglieri assegnati al Comune o dei Componenti l'assemblea « consorziale. Contro tale deliberazione che licenzia il medico « condotto è ammesso ricorso alla Giunta Provinctale Amministrativa la quale deciderà dopo sentito il Consiglio Provinciale « Sanitario ».

Innanzi tutto osserviamo, che in virtù di questo articolo, la competenza della Giunta Provinciale Amministrativa non può essere revocata in dubbio, se, come è certo, il diritto alla stabilità si deve ritenere da gran tempo avvenuto.

E la deliberazione di licenziamento appare radicalmente viziata: perchè *nessun motivo* venne addotto pel licenziamento, e la legge prescrive la *motivazione* della deliberazione e permette soltanto *motivi gravi*: perchè non vennero contestate per iscritto le ragioni del licenziamento, con invito ai medici di presentare le loro giustificazioni, in un termine non minore di quindici giorni.

*

La sospensione

Ma se per ipotesi la Giunta Provinciale Amministrativa non credesse di prendere una decisione definitiva, non può fare a meno di sospendere l'esecutorietà del provvedimento impugnato. Invero, non è possibile neanche pensare che possa l'Amministrazione Comunale di Gioia Tauro — servendosi di mezzi dilatori — dar esecuzione a deliberazioni che sotto tutti gli aspetti appaiono violatrici della legge, del buon diritto dei medici, dell'assetto sanitario di un Comune, che per le sue disgraziate condizioni malariche, ha tutto il bisogno dell'assistenza efficace, vigorosa dei medici che hanno fatto tanto il loro dovere da essere sempre rinominati.

Nè all'accoglimento osta la eccepità incompetenza. Su questo punto ancora, dottrina e giurisprudenza, sono interamente d'accordo.

L'Orlando (Trattato vol. 3. pag. 1006) dopo aver sostenuto che l'eccezione di competenza, non tocca la domanda di sospensione aggiunge: « Dopo una certa esitazione la giurisprudenza della 4. Sezione si è messa in questo senso: e, cosa notevole, fu la Cassazione che diede per la prima volta tale avviamento, rite-

tiendo che in seguito all'eccezione di incompetenza, e durante le more del rinvio, l'Autorità di giustizia amministrativa possa sospendere il provvedimento; e tanto la giurisprudenza amministrativa quanto la giudiziaria sono fermissime.

Per tutte le ragioni esposte, si domanda che la Giunta Provinciale Amministrativa respinta l'eccezione d'incompetenza, revochi le deliberazioni di licenziamento del 22 Maggio 1905 del Comune di Gioja Tauro, condannandolo alle spese e compenso.

Subordinatamente che accolga la domanda di sospensione.